SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 46

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreti concernenti l'approvazione di n. 20 studi di settore relativi ad attività professionali e ad attività economiche nel settore del commercio, dei servizi e delle manifatture.

03A02477

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 2003, n. **41.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 giugno 1998, n. 238, contenente norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 214, comma 1, lettera *JJ)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, nell'abrogare il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, fa salva, tra l'altro, la disposizione di cui all'articolo 62 (Fondo nazionale di garanzia);

Visto l'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996 il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con regolamento disciplina la gestione speciale del patrimonio del Fondo nazionale di garanzia, la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse — anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento — la destinazione dell'eventuale residuo attivo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale del 18 giugno 1998, n. 238, entrato in vigore il 5 agosto 1998, e recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse che, tra l'altro, all'articolo 6, comma 1, prevede che «la gestione speciale si chiude alla scadenza del triennio successivo al termine di cui all'articolo 5, comma 3»;

Visto l'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 238/1998 che dispone che «le istanze di indennizzo devono pervenire al Fondo entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento»;

Visto l'articolo 4, commi 2 e 4 del decreto ministeriale n. 238/1998 che stabiliscono che il piano triennale per la copertura della gestione speciale ed il piano triennale per i versamenti delle risorse finanziarie, al primo correlato, sono aggiornati con cadenza semestrale;

Viste le lettere del Fondo nazionale di garanzia n. 7003 del 25 febbraio 2002 e n. 7447 del 26 marzo 2002 che rappresentano il problema derivante dalla chiusura della gestione speciale alla data del 5 agosto 2002, secondo le richiamate disposizioni del decreto ministeriale, e chiedono una proroga della stessa al 30 giugno 2005;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 30 settembre 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota ACG/45/DGT/39118 del 3 gennaio 2003;

Ritenuto di aderire alle richieste del Fondo nazionale di garanzia;

Considerato che il Fondo nazionale di garanzia non ha esaurito il suo compito a causa dei giudizi pendenti, ex articoli 98 della legge fallimentare e 57, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998, proposti da creditori esclusi dall'indennizzo o che hanno impugnato i criteri di calcolo dell'indennizzo applicato dal Fondo;

Considerata la previsione di tempi lunghi per la chiusura dei giudizi in corso e la necessità della definizione dei medesimi per la determinazione degli indennizzi dovuti e della copertura finanziaria da richiedere agli intermediari;

Considerato che la mancata prosecuzione della gestione speciale porrebbe sia il problema dell'individuazione del soggetto chiamato a subentrare nell'esercizio delle funzioni del fondo e delle modalità della successione medesima, sia problemi di parità di tutela dei diritti dei creditori;

Considerata inoltre l'opportunità di modificare il regolamento n. 238/1998 al fine di prevedere una differente periodicità dell'aggiornamento sia del piano triennale per la copertura finanziaria della gestione speciale sia del piano triennale, ad esso correlato, per i versamenti delle risorse finanziarie previste dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 238/1998 in quanto la periodicità annuale appare meglio rispondente alle attuali caratteristiche operative del fondo;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 4 del regolamento n. 238/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola «semestrale» è sostituita dalla parola «annuale»;

b) al comma 4, la parola «semestralmente» è sostituita dalla parola «annualmente».

Art. 2.

1. All'articolo 6 del regolamento n. 238/1998, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 90

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo della lettera *jj)* del comma 1 dell'art. 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è il seguente:

«Art. 214. *(Abrogazioni).* — 1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3:

a-ii) Omissis;

jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65».

— Il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, reca: «Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

— Il testo dell'art. 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente:

«Art. 98 *(Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva).* — I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato.

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui, nonché il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata.

Possono intervenire in causa gli altri creditori.».

— Il testo del comma 5 dell'art. 57 del già citato decreto legislativo n. 58/1998 è il seguente:

«5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, del testo unico bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'art. 87, comma 1, del testo unico bancario.».

— Il testo del comma 3 dell'art. 4 del già citato decreto ministeriale n. 238/1998, è il seguente:

«3. Alla copertura finanziaria della gestione speciale concorrono gli intermediari aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento al regolamento, secondo i criteri di cui al comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite delle disponibilità del Fondo istituito dall'art. 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 238/1998, a seguito delle modificazioni apportate dal regolamento qui pubblicato il seguente:

«Art. 4 *(Copertura finanziaria).* — 1. Il Fondo. sulla base dei crediti iscritti nello stato passivo delle insolvenze pregresse alla data di inizio della gestione speciale, predispone un piano triennale per la copertura finanziaria della gestione speciale medesima.

2. Il piano di cui al comma 1, è aggiornato con cadenza *annuale* in relazione ai crediti successivamente ammessi al passivo delle insolvenze pregresse a seguito di dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni o a seguito di giudizio di opposizione o di impugnazione ai sensi degli articoli 98 e 100 del regio decreto n. 267 del 1942 nonché ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Alla copertura finanziaria della gestione speciale concorrono gli intermediari aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento al regolamento, secondo i criteri di cui al comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite delle disponibilità del Fondo istituito dall'art. 54, comma 3, della legge 2 dicembre 1997, n. 449.

4. Sulla base delle istanze di intervento pervenute entro la data di inizio della gestione speciale, il Fondo predispone, correlato al piano di cui al comma 1, un piano triennale per i versamenti delle risorse finanziarie previste dal comma 3. Il piano è aggiornato *annualmente* in funzione delle istanze di indennizzo che perverranno successivamente, ai sensi dell'art. 5, comma 3.

5. Gli intermediari aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento del Fondo medesimo al regolamento versano alla gestione speciale l'importo previsto a loro carico ai sensi dei commi 3 e 4, secondo un criterio di ripartizione proporzionale tra gli intermediari medesimi, sulla base della contribuzione complessivamente da ciascuno versata, o dovuta, dalla data di adesione al Fondo alla data dell'adeguamento del Fondo medesimo al regolamento.

6. I piani di cui ai commi 1 e 4 ed i loro aggiornamenti nonché la ripartizione dell'importo a carico degli intermediari di cui al comma 5, sono comunicati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che li approva entro sessanta giorni, sentite la Banca d'Italia e la Consob».

— Il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 238/1998, a seguito delle modificazioni apportate dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 6 *(Saldo della gestione). — La gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005.*

2. L'eventuale attivo residuo è ripartito tra gli intermediari di cui all'art. 4, comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla copertura finanziaria della gestione speciale.».

03G0058

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2002.

Attribuzione di un assegno straordinario vitalizio a favore del prof. Vettori Vittorio, letterato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del prof. Vittorio Vettori, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 15.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 29 novembre 2002, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro quindicimila/00 al prof. Vittorio Vettori, nato a Castel San Niccolò (Arezzo) il 26 dicembre 1920.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2002 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 59

03A02991

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2003.

Modifica della graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo per la provincia di Cremona.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001 n UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1º febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Considerato che, con sentenza n. 6220/02 il T.A.R. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto dalla Gestione attività ricreative ed affini (G.A.R.A.) S.r.l. (plico n. 1181 - provincia di Cremona), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente (e cioè nella sola parte che riguarda la provincia di Cremona), poiché «da un lato, il bando richiede che la sala destinata al gioco del Bingo dovrà assicurare almeno 300 postazioni di gioco con una superficie minima determinata moltiplicando il parametro di 1,5 mq. per il numero delle singole postazioni e, dall'altro, che le stesse modalità di partecipazione, predisposte e diramate dalla Direzione generale dell'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, consentono che la medesima sala possa essere integrata con altre sale attigue proprio al fine di raggiungere i valori minimi richiesti»;

Visto che avverso la predetta pronuncia giurisdizionale è stato proposto ricorso in appello presso il Consiglio di Stato e ad oggi non risulta emanato alcun provvedimento di sospensione dell'efficacia della sentenza stessa:

Considerato che la società in parola ha inoltrato numerosi atti di diffida extragiudiziale per ottenere l'esecuzione della predetta sentenza n. 6220/02;

Atteso che, in ottemperanza alla pronuncia giurisdizionale di cui trattasi, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla società in parola, ritiene di poter attribuire all'offerta della società G.A.R.A., s.r.l. (plico n. 1181 - prov. Cremona) il punteggio complessivo pari a **40 punti**, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001;

Considerato che, come reiteratamente richiesto dalla società in questione, occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge 1034/1971, alla esecuzione della predetta sentenza n. 6220/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Cremona in base alle suddette risultanze istruttorie, fatti salvi i provvedimenti conseguenti ad eventuali pronunce del Consiglio di Stato adito in sede di appello;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Cremona, delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata come di seguito indicato:

Regione	Provincia	Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
Lombardia	Cremona	**1**	**803**	**Fapa S.r.l.**	**Cremona**	**44**
		2	**1181**	**Gestione attività ricreative ed affini S.r.l.**	**Crema**	**40**
		3	**532**	**Bingo azzurro S.r.l.**	**Cremona**	**31**
		4	740	Maffioli Gianpietro	Crema	9

2. Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la Società G.A.R.A. S.r.l. (plico n. 1181) dovrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse all'intempestiva rinuncia della società stessa per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione. Entro 150 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la società in parola dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 11 marzo 2003

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

03A03140

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 febbraio 2003.

Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artroxen».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti i decreti dirigenziali n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 e 800.5/S.44/97M50/D7 del 16 febbraio 2000 concernenti la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. A.I.C. 5 del 20 gennaio 2003 con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto alla ditta Pliva Pharma S.p.a.;

Vista la domanda della ditta Pliva Pharma S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i sopracitati decreti dirigenziali del 7 luglio 2000 e 16 febbraio 2000, della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata i decreti dirigenziali n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 e n. 800.5/S.44/97M.50/D7 del 16 febbraio 2000 relativi alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Pliva Pharma S.p.a.:

ARTROXEN:

30 compresse 500 mg - A.I.C. n. 024505 075;

10 supposte 500 mg - A.I.C. n. 024505 063;

gel 50 g 10% - A.I.C. n. 024505 087.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A03143

DECRETO 7 marzo 2003.

Rettifica del decreto di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Visto il decreto n. 800.5/R.M.450/D15 del 28 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2003, relativo alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Saizen» nelle forme e confezioni: «0,67 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente» A.I.C. n. 026863047; «8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia» A.I.C. n. 026863074; «8 mg easyject - 5 flaconi liofilizzato + 5 cartucce solvente» - A.I.C. n. 026863086 della ditta Industria farmaceutica Serono S.p.a.;

Considerato che nel suddetto decreto la denominazione della specialità medicinale è errata;

Decreta:

A rettifica del decreto n. 800.5/R.M.450/D15 del 28 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2003:

dove è scritto: «Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della confezione della specialità identificata con A.I.C. n. 026863086 è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*,

leggasi: «Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della confezione della specialità identificata con A.I.C. n. 026863074 è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il dirigente: GUARINO

03A03142

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 ottobre 2002.

Riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed in particolare l'art. 42, comma 6, secondo cui «Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, provvede a disporre la riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, al fine di consentire il deposito di nuove istanze di contributo, per i relativi interventi di consolidamento e restauro, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, con la quale il prof. Mario Serio, in relazione alla crisi sismica del 1997 nelle regioni Marche e Umbria, è stato nominato, fino al termine dello stato di emergenza, commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di maggiori danni ai beni del patrimonio storico-artistico e ad avviare le attività progettuali per il loro recupero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2001 di proroga al 31 dicembre 2002 dello stato di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti a eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria il 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Rilevata pertanto l'esigenza di disporre la riapertura delle suddette operazioni di rilevamento dei danni, fissando il termine entro cui le medesime dovranno essere completate;

Decreta:

Art. 1.

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 42, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è disposta la riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, al fine di consentire il deposito di nuove istanze di contributo, per i relativi interventi di consolidamento e restauro, nel limite di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Le suddette operazioni sono completate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il Ministro: URBANI

03A02977

DECRETO 11 dicembre 2002.

Istituzione del biglietto integrato per l'ingresso nel complesso monumentale di Castel Sant'Elmo in Napoli, in occasione della rassegna espositiva dal titolo «Napoli Anno Zero. Qui e Ora».

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 8334 dell'11 novembre 2002 e successiva nota n. 9118 del 22 novembre 2002, con le quali la Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano ha proposto l'istituzione di un biglietto integrato di 2,00 euro per l'accesso a Castel Sant'Elmo in occasione della mostra dedicata a giovani artisti di area campana, dal titolo «Napoli Anno Zero. Qui e Ora», in svolgimento dal 29 novembre 2002 al 16 febbraio 2003;

Considerata inoltre la proposta di consentire l'ingresso gratuito alla mostra per i visitatori muniti del biglietto d'ingresso nel museo di San Martino, adiacente a Castel Sant'Elmo;

Sentito il parere del comitato biglietti ingresso musei, che nella riunione del 26 novembre 2002 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È autorizzata fino al 16 febbraio 2003 l'emissione di un biglietto integrato di 2,00 euro per l'ingresso nel complesso monumentale di Castel Sant'Elmo in Napoli, in occasione della rassegna espositiva dal titolo «Napoli Anno Zero. Qui e Ora».

Ai visitatori muniti del biglietto d'ingresso nel museo di San Martino, l'accesso a Castel Sant'Elmo e alla mostra nel periodo suindicato è gratuito.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 dicembre 2002

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 76

03A02946

DECRETO 11 dicembre 2002.

Istituzione del biglietto integrato per l'ingresso nella Galleria Nazionale di Parma in occasione della mostra dedicata al «Parmigianino ed il manierismo europeo» che avrà luogo dall'8 febbraio al 15 maggio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 7607 del 5 novembre 2002 con la quale la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Parma ha proposto in particolare l'istituzione del biglietto integrato di 14,00 euro (ridotto 12,00 euro) per la visita della mostra dedicata al «Parmigianino ed il manierismo europeo» che avrà luogo presso la Galleria Nazionale e la Camera di San Paolo di Parma, dall'8 febbraio al 15 maggio 2003;

Considerate le motivazioni addotte dalla Soprintendenza circa la stretta connessione tra la galleria l'evento espositivo in argomento, che rappresenta un'opportunità di promozione e valorizzazione del patrimonio conservato nella galleria stessa;

Sentito il parere del comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 26 novembre 2002 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nel periodo dall'8 febbraio al 15 maggio 2003, in occasione della rassegna dedicata al «Parmigianino ed il manierismo europeo» che si terrà presso la Galleria Nazionale e la Camera di San Paolo di Parma, è istituito un biglietto integrato di 14,00 euro — ridotto di 12,00 euro per gruppi al massimo 25 persone — per visitare la Galleria Nazionale, la Camera di San Paolo e la mostra stessa, fermo restando il mantenimento delle tipologie di biglietti unici in vigore per l'ingresso nelle singole sedi espositive.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 dicembre 2002

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 79

03A02999

DECRETO 7 febbraio 2003.

Approvazione dell'inserimento della Villa delle Ginestre in Torre del Greco, nell'elenco delle ville vesuviane del XVIII secolo, di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1976.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 luglio 1971, n. 578;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1976 di approvazione dell'elenco delle ville vesuviane del XVIII secolo da restaurare, redatto ai sensi dell'art. 13 della precitata legge;

Vista la richiesta dell'Ente ville vesuviane prot. n. 184 del 24 giugno 2002 di inserimento della Villa delle Ginestre in Torre del Greco (Napoli), già vincolata ai sensi della legge n. 1089/1939 con provvedimento in data 9 agosto 1993, nell'elenco delle ville vesuviane del XVIII secolo;

Decreta:

È approvato l'inserimento della Villa delle Ginestre in Torre del Greco (Napoli) nell'elenco delle ville vesuviane del XVIII secolo di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1976.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro: URBANI

03A02995

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 gennaio 2003.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem già S.p.a. Agricoltura, unità di Manfredonia. (Decreto n. 31945).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1984, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto ministeriale n. 27366 del 15 novembre 1999, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal citato art. 81, comma 6, della legge n. 448/1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Agricoltura S.p.a. in liquidazione, per il periodo dal 9 luglio 1999 al 31 dicembre 1999;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale n. 29396 del 10 gennaio 2001, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dal citato art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 488/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Agricoltura S.p.a., per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *e)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto ministeriale n. 29430 del 18 gennaio 2001 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dal citato art. 1, comma 6, lettera *e)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, relativamente al periodo 1° gennaio 2001/31 dicembre 2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto l'accordo stipulato in data 28 dicembre 2001, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le OO.SS e la società Enichem S.p.a. già Agricoltura S.p.a., nel quale è stato concordato l'ulteriore ricorso alla CIGS, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, al fine di agevolare il processo di gestione delle eccedenze attraverso la possibilità di rioccupazione presso aziende terze;

Visto il decreto n. 30954 del 18 aprile 2002, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dal citato art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002;

Visto il successivo accordo, stipulato in data 3 giugno 2002, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le OO.SS e la società Enichem S.p.a. già Agricoltura S.p.a., nel quale è stato concordato l'ulteriore ricorso alla CIGS, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire una migliore gestione delle eccedenze;

Vista l'istanza, in data 1° luglio 2002, della società Enichem S.p.a. già Agricoltura S.p.a. in liquidazione, tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 28 lavoratori dipendenti, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002;

Vista la nota del 24 ottobre 2002, con la quale la medesima società, ad integrazione della predetta istanza e con riferimento a quanto concordato in sede di stipula del citato verbale di accordo del 3 giugno 2002, fa presente di aver già avviato il piano di ricollocazione delle eccedenze;

Ritenuto di poter concedere il trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 28 dipendenti dalla società: Enichem S.p.a. già Agricoltura S.p.a., sede legale in S. Donato Milanese (Milano), unità in Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 216.911,89 euro (pari a L. 420.000.000), l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 90

03A02994

DECRETO 24 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Toro a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa edilizia «Il Toro a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Italo Scornajenghi in data 21 gennaio 1981, repertorio n. 156492, registro società n. 3293, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1901/181061.

Cosenza, 24 gennaio 2003

Il direttore provinciale: PISANI

03A02950

DECRETO 24 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Paola 81 a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa edilizia «Paola 81 a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Stanislao Amato in data 4 giugno 1981, repertorio n. 1387, registro società n. 3414, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1944/184770.

Cosenza, 24 gennaio 2003

Il direttore provinciale: PISANI

03A02951

DECRETO 14 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «General coop», in Genzano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2, legge 17 luglio 1975 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

Società cooperativa edilizia «General coop», con sede in Genzano (Roma), costituita per rogito notaio Sciumbata Domenico, in data 11 ottobre 1989, repertorio n. 36843, registro società n. 8743, tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 32261/251336.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 febbraio 2003

Il dirigente: CORSI

03A02948

DECRETO 20 febbraio 2003.

Sostituzione di alcuni componenti del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI IMPERIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 «Ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639»;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e stabilisce la nuova composizione dei comitati provinciale I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 27/2002 del 25 giugno 2002 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Imperia;

Acquisita la lettera di dimissione dei signori Abbo Francesco, Novaro Giovanni e Longo Giuseppe, rappresentanti designati dall'organizzazione sindacale C.I.S.L. di Imperia;

Preso atto delle nuove designazioni effettuate dalla predetta organizzazione per la sostituzione dei dimissionari;

Decreta:

Il sig. Pogliano Carlo è nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia, quale rappresentante dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Abbo Francesco.

Il sig. Funaro Benito è nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia, quale rappresentante dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Novaro Giovanni.

La sig.ra Siffredi Piera è nominata membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia, quale rappresentante dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Longo Giuseppe.

Imperia, 20 febbraio 2003

Il dirigente: CASERTA

03A02949

DECRETO 21 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Arianna 79», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza nomina di commissario liquidatore di società cooperative;

Visto l'esito dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima, a decorrere dal 2 luglio 1996, trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

Società cooperativa edilizia «Arianna 79», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio Rossi Antonio in data 25 maggio 1979, repertorio n. 109845, registro società n. 1066, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 661/169177.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Campobasso, 21 febbraio 2003

Il direttore provinciale: MARTONE

03A02965

DECRETO 24 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Gli Atecnici società cooperativa a r.l.», in Busto Arsizio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il comma 1, prima parte, l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 27 marzo 2002, con la quale è stato accertato che la società «Gli Atecnici società cooperativa a r.l.», con sede in Busto Arsizio, piazza Plebiscito, 8, si trova nelle cordizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, in quanto non è in condizioni di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, non ha più compiuto atti di gestione dal 1988, ultimo bilancio depositato risulta in data 6 luglio 1988 e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, dalla Commissione centrale per le cooperative, in data 23 gennaio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma prima parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa «Gli Atecnici società cooperativa a r.l.», con sede in Busto Arsizio, piazza Plebiscito, 7, costituita per rogito del notaio Ventura dott. Mario in data 17 marzo 1982, repertorio n. 55737/5655, registro imprese VA026-14469 di Varese, B.U.S.C. n. 1413/190400.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 24 febbraio 2003

Il direttore: BUONOMO

03A02964

DECRETO 26 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «S.D.F. Piccola Società Cooperativa» a responsabilità limitata, in Formia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 23 gennaio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro «S.D.F. Piccola Società Cooperativa» a responsabilità limitata, con sede in Formia, costituita per rogito notaio Celeste Giuseppe in data 13 gennaio 1999, repertorio n. 41122 - B.U.S.C. n. 3651.

Latina, 26 febbraio 2003

Il direttore: D'INCERTOPADRE

03A02998

DECRETO 26 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.P.P. - Cooperativa Istruzione Professionale Pontina» a responsabilità limitata, in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 23 gennaio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dal luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.P.P. - Cooperativa Istruzione Professionale Pontina» a responsabilità limitata con sede in Latina, costituita per rogito notaio Orsini Mario in data 27 ottobre 1976, rep. n. 104.196 - BUSC: 1491/148381.

Latina, 26 febbraio 2003

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

03A02998-bis

DECRETO 28 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Sviluppo Agricolo Brindisino», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, da cui risulta che la cooperativa appresso indicata trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e costatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvelendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità, da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Considerati esaustivi, a tal fine, gli atti e gli elementi acquisiti, senza ulteriore ricorso ad accertamenti ispettivi;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 15 maggio 2002 e della direzione generale per gli enti cooperativi, Div. I, con nota n. 1472006 del 13 dicembre 2002;

Decreta

che la società cooperativa, di seguito indicata, venga sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge n. 400, art. 2 «Sviluppo Agricolo Brindisino» sede in 72100 - Brindisi, piazza Anime, costituita per rogito dott. Scorsonelli Corrado, in data 17 ottobre 1966, repertorio n. 129116, registro società n. 687, data omologazione 3 novembre 1966, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 248/97970.

Brindisi, 28 febbraio 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A02958

DECRETO 28 febbraio 2003.

Proroga del commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 10 del decreto, che include l'Istituto tra gli enti di ricerca;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2001, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), adottato con delibera n. 1 del 7 febbraio 2001, dal consiglio di amministrazione dell'ente;

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2001, recante l'annullamento in autotutela del proprio citato decreto del 27 aprile 2001, ritenuto illegittimo in considerazione dei rilievi sullo stesso formulati dal magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del citato decreto del 17 settembre 2001 con il quale il prof. Carlo Dell'Aringa è stato nominato commissario straordinario dell'ISFOL fino al 31 gennaio 2002 con il compito di assicurare l'ordinaria gestione dell'ente e di elaborare una proposta di adeguamento dello statuto che fosse conforme alla normativa di settore sopra indicata;

Visti i propri decreti in data 22 gennaio 2002 ed in data 5 giugno 2002, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 2002 e n. 135 dell'11 giugno 2002, con i quali, considerato che la proposta di adeguamento dello statuto formulata dal prof. Carlo Dell'Aringa necessitava di ulteriori approfondimenti, il commissariamento dell'Istituto è stato prorogato al 31 dicembre 2002;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002, con il quale il commissariamento dell'Istituto è stato prorogato al 28 febbraio 2003 considerato che la procedura per l'approvazione del nuovo statuto dell'ISFOL richiedeva tempi non compatibili con la scadenza del periodo di commissariamento;

Ritenuto di dover prorogare di ulteriori quattro mesi il commissariamento dell'ISFOL in attesa del perfezionamento del decreto di approvazione del nuovo statuto;

Ritenuto di confermare il prof. Carlo Dell'Aringa quale commissario straordinario per la gestione ordinaria dell'Istituto fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2003;

Visto l'art. 13, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)*, del precitato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e gli articoli 5, 7 e 11 dello statuto dell'ISFOL, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

1. Il commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), disposto con decreto in data 17 settembre 2001, prorogato con successivi decreti in data 22 gennaio 2002, in data 5 giugno 2002 ed in data 20 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione del predetto Istituto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2003.

2. Il prof. Carlo Dell'Aringa è confermato commissario straordinario dell'ISFOL a decorrere dal 1° marzo 2003 e fino alle date sopra indicate; assume i poteri dei disciolti consiglio di amministrazione e comitato esecutivo dell'Istituto ed i compiti di assicurare l'ordinaria gestione dell'ente.

3. Al prof. Carlo Dell'Aringa è attribuito un compenso mensile pari a quello stabilito per il Presidente dell'Istituto medesimo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il Ministro: MARONI

03A02976

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Montana», in S. Martino di Valmozzola, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1986 con il quale il dott. Giovanni Battista Fregoso è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Montana», con sede in S. Martino di Valmozzola, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 1° ottobre 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pietro Boraschi nato a Parma il 27 settembre 1963 ed ivi domiciliato in via XXII Luglio n. 23, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giovanni Battista Fregoso, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02960

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coopimpianti piccola soc. coop. a r.l.», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coopimpianti piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Genova (codice fiscale n. 02580850101) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Riccardo Biggini, nato a Genova il 9 marzo 1966 ed ivi domiciliato in via di Brera n. 2/25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02961

DECRETO 20 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Bici Artur di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Bici Artur ha chiesto il riconoscimento del diploma di scuola secondaria superiore denominato «Deftese Pjekurie - specializzazione agronomia» conseguito in Albania presso la Scuola superiore agricola «NB Sukth» di Durazzo, ai fini dell'esercizio in Italia, in qualità di responsabile tecnico delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 novembre 2002, che, rilevato l'imperfetto verificarsi della condizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo medesimo, per non avere l'interessato potuto dimostrare di avere esercitato a tempo pieno l'attività per la durata di due anni negli ultimi dieci, ha determinato di subordinare il riconoscimento ad una misura compensativa consistente, ai sensi dell'art. 49, comma 3 del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 394, nel superamento di una prova attitudinale;

Vista, altresì, la richiesta avanzata dalla citata conferenza a questo Ministero, in qualità di amministrazione procedente, di provvedere all'acquisizione del previsto parere dell'associazione di categoria, assente alla riunione, prima dell'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura;

Visto il parere reso dalla associazione di categoria Assopulizie-CNA in data 16 dicembre 2002, con il quale ha ritenuto di aderire alla determinazione della conferenza di servizi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Bici Artur, nato il 19 agosto 1971 a Durazzo (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale, il cui oggetto e le cui modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2003

Il direttore generale: SPIGARELLI

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La camera di commercio di Bolzano provvede ad istituire una apposita commissione, che sovrintende allo svolgimento della prova. La commissione è costituita:

a) dal presidente della camera di commercio o da un suo delegato;

b) da un rappresentante della giunta regionale;

c) da un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;

d) da un rappresentante dell'autorità sanitaria locale, scelto tra i soggetti in possesso di specifiche conoscenze nelle materie oggetto della prova attitudinale;

e) da due esercenti le attività oggetto della prova attitudinale, in rappresentanza delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale.

Il rappresentante della provincia autonoma di Bolzano, di cui al punto *c)*, è stato designato in via preventiva, dalla provincia medesima, ripadizione 2, servizi centrali, ufficio affari istituzionali, con nota prot. n. 2.1/12.00/36 del 3 febbraio 2003, nella persona della dott.ssa Cinzia Flaim.

La camera di commercio di Bolzano provvede ad acquisire dai soggetti di cui ai punti *b)*, *d)* ed *e)* le rimanenti designazioni.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in eventuali prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

a) tipologie di prodotti per la pulizia e loro classificazione secondo la scala del pH;

b) utilizzazione dei prodotti (prodotti di ripristino, prodotti di mantenimento, prodotti disinfettanti);

c) stoccaggio dei prodotti per la pulizia;

d) pulizia dei pavimenti (identificazione dei diversi tipi di rivestimento e tecniche per il loro trattamento);

e) trattamento della moquette (lavaggio e disinfettazione);

f) pulizia dei mobili (identificazione delle diverse tipologie di superfici e metodi per la loro pulizia);

g) organizzazione della pulizia di un ufficio;

h) organizzazione della pulizia di un bagno;

i) attrezzature per scopare ed attrezzature per il lavaggio;

j) tipologie di macchine per le pulizie (aspirapolvere, aspiraliquidi, monospazzola);

k) tipologie di attrezzi per le pulizie (carrelli multiuso, kit pulizia vetro, panni, ecc.);

l) significato di una azione di disinfezione;

m) tecniche di disinfezione;

n) sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e norme successive), con specifico riferimento alle attività di pulizia e disinfezione.

Il colloquio mira, altresì, a verificare l'adeguata conoscenza, da parte del candidato, delle lingue tedesca e italiana.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

03A02962

DECRETO 26 febbraio 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Adriano Gardella, in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 24 settembre 1981 con cui la S.p.a. Adriano Gardella, con sede in Genova, è stata posta in amministrazione straordinaria, ed è stato nominato commissario straordinario l'ing. Pier Luigi Bigini;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 2 agosto 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione della sopra citata società;

Vista l'istanza in data 12 febbraio 2003 con la quale il commissario, comunicando che sono stati eseguiti i pagamenti previsti nel piano di riparto finale, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Adriano Gardella;

Vista la nota del commissario in data 14 febbraio 2003 con la quale il medesimo comunica che sono state depositate le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 213 L.F.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Adriano Gardella;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Adriano Gardella, con sede in Genova.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Adriano Gardella, compresa la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A03037

DECRETO 14 marzo 2003.

Attivazione del mercato elettrico, limitatamente alla contrattazione dei certificati verdi.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti:

gli articoli 1, comma 3, 5 e 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, di seguito decreto ministeriale 11 novembre 1999, e, in particolare, l'art. 6;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, recante: «Approvazione della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999»;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1999 il Gestore del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, organizza una sede per la contrattazione dei certificati verdi e, pertanto, la disciplina del mercato elettrico contiene disposizioni relative alla organizzazione di tale sede;

Considerato che la disciplina del mercato elettrico prevede, all'art. 3, commi 3.1 e 3.2, che le norme attuative e procedimentali della medesima disciplina siano definite anche nelle istruzioni alla disciplina del mercato elettrico e che il Gestore del mercato elettrico, predisponga uno schema di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico e lo trasmetta al Ministro delle attività produttive per l'approvazione, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visti:

la proposta di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico trasmessa per l'approvazione al Ministro delle attività produttive con lettera del 18 gennaio 2002, prot. n. GME/P2002000023;

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica 23 aprile 2002, n. 72/02, recante: «Parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro delle attività produttive su uno schema di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico», trasmessa al Ministro delle attività produttive con lettera del 20 maggio 2002, prot. n. PR/M02/1905;

Considerato che il Ministro delle attività produttive con lettera del 2 luglio 2002, prot. n. 211826, ha inviato al Gestore del mercato elettrico alcune osservazioni in merito allo schema di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico formulate sulla base del parere espresso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la sopra citata delibera n. 72/02;

Vista la successiva proposta di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico trasmessa, per l'approvazione, al Ministro delle attività produttive dal Gestore del mercato elettrico con lettera del 18 luglio 2002, prot. n. GME/P2002000260;

Considerato che detta proposta recepisce il sopra citato parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas secondo le osservazioni inviate dal Ministro delle attività produttive con la già richiamata lettera del 2 luglio 2002;

Ritenuto che, in ordine al citato parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, malgrado l'organizzazione e la gestione del mercato dei certificati verdi non siano da qualificare alla stregua di servizio di pubblica utilità ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, è opportuno prevedere che la soluzione in via definitiva delle controversie tra operatori ammessi al mercato dei certificati verdi, ovvero tra detti operatori e il Gestore del mercato elettrico, sia assoggettata, su richiesta di uno dei soggetti interessati, a norme emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 novembre 1999 il Gestore della rete di trasmissione nazionale emette a proprio favore e colloca sulla sede per la contrattazione dei certificati verdi organizzata dal Gestore del mercato elettrico i certi ficati verdi relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al 1º aprile 1999;

Considerato che i soggetti tenuti all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999 devono trasmettere al Gestore della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1999, entro il 31 marzo di ogni anno e a partire dal 2003, i certificati verdi relativi all'anno precedente per l'annullamento;

Tenuto conto che l'offerta di certificati verdi di produttori privati non risulta sufficiente a coprire interamente la domanda dei soggetti tenuti all'obbligo;

Ritenuto che il Gestore della rete di trasmis sione nazionale possa soddisfare la domanda residua offrendo i certificati emessi a proprio favore solo nella sede di contrattazione organizzata dal Gestore del mercato elettrico ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 novembre 1999;

Ritenuto quindi che sia necessario rendere operativa la sede di contrattazione dei certificati verdi organizzata dal Gestore del mercato elettrico nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle istruzioni alla disciplina del mercato elettrico con riferimento al mercato dei certificati verdi

1. Sono approvate le istruzioni alla disciplina del mercato elettrico limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1999 riportate nel testo allegato al presente decreto (allegato *A*).

Art. 2.

Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assume la responsabilità delle proprie funzioni relativamente all'organizzazione e gestione della sede di contrattazione dei certificati verdi di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1999.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

ISTRUZIONI ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO
(Ai sensi dell'art. 3 della Disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto ed allegati

1.1. Le presenti istruzioni contengono le norme attuative e procedimentali della disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, di seguito denominata la «Disciplina».

1.2. I documenti allegati alle presenti istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale delle medesime.

Art. 2.

Definizioni

2.1. Ai fini delle presenti istruzioni e dei documenti ad esse allegati, oltre alle definizioni di cui al successivo comma 2.2, si applicano le definizioni di cui all'art. 1 della Disciplina.

2.2. Nelle presenti istruzioni si intende per:

a) - d) (omissis);

e) «codice di identificazione dell'operatore»: la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;

f) - h3) (omissis);

i) «esclusione dal mercato»: la perdita, in via definitiva, della qualifica di operatore;

j) «giorno lavorativo»: i giorni dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;

k) - aa) (omissis);

bb) «prezzo di riferimento»: il prezzo medio, riferito ad un MWh, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni eseguite durante una sessione del mercato dei certificati verdi;

cc) - jj) (omissis);

kk) «sessione di un mercato»: l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito del mercato;

ll) «sospensione dal mercato»: la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato;

mm) - nn) (omissis).

Art. 3.

Unità di misura e arrotondamenti

3.1. Ai fini del mercato:

a) - b) (omissis);

c) l'unità di misura monetaria è l'Euro, con specificazione di due decimali;

d) - e) (omissis);

f) l'unità di misura dei prezzi unitari dell'energia elettrica da fonte rinnovabile rappresentata dai certificati verdi è l'euro/MWh, con specificazione di due decimali.

3.2 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare:

a) nei casi di cui al precedente comma 3.1, lettere *(omissis)*, *c)*, *(omissis)* ed *f)*, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso;

b) (omissis).

Art. 4.

Accesso al sistema informatico del GME

4.1. L'accesso al sistema informatico del GME può avvenire, *(omissis):*

a) attraverso la rete Internet;

b) attraverso collegamenti dedicati, secondo modalità definite nelle disposizioni tecniche di funzionamento.

Art. 5.

Comunicazioni e pubblicazione di dati e di informazioni

5.1. Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalle presenti istruzioni sono effettuate per via telematica. In particolare:

a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore;

b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.

5.2. Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:

a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta entro le ore 16;

b) alle ore 8 del giorno successivo a quello di ricezione, se pervenuta oltre le ore 16.

5.3. Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione, fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

TITOLO II

(Omissis) ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI AL MERCATO

Art. 6.

(Omissis).

Art. 7.

(Omissis).

Art. 8.

Elenco degli operatori ammessi al mercato

8.1. Il GME tiene l'elenco degli operatori ammessi al mercato, di cui all'art. 4, comma 4.4, della Disciplina.

8.2. Nell'elenco degli operatori ammessi al mercato sono inseriti, all'atto dell'ammissione, i soggetti ammessi al mercato ai sensi del successivo art. 14. Tale elenco è formato e tenuto nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

8.3. Per ciascun operatore, l'elenco degli operatori ammessi al mercato contiene almeno i seguenti dati e informazioni:

a) codice di identificazione dell'operatore;

b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale; codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;

c) mercati sui quali l'operatore è ammesso ad operare (mercato elettrico e/o mercato dei certificati verdi);

d) stato dell'operatore (attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente);

e) - h) (omissis);

i) coordinate bancarie dell'operatore;

j) (omissis);

k) codice del conto su cui il GRTN registra il numero dei certificati verdi in possesso dell'operatore.

8.4. Il GME pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza ovvero sede legale; mercati sui quali
l'operatore è ammesso ad operare.

8.5. Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'elenco degli operatori ammessi al mercato.

Art. 9.

Richiesta di inserimento di dati e di informazioni nell'elenco degli operatori ammessi al mercato

9.1. Ai fini della presentazione di offerte sul mercato, ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente art. 8, comma 8.3, lettere *(omissis), i)* e *k).*

9.2. - 9.7. *(Omissis).*

9.8. Entro un giorno lavorativo dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 9.1, l'elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. *(omissis).*

Titolo III

AMMISSIONE AL MERCATO

Art. 10.

Requisiti di capacità

10.1. Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

Art. 11.

Requisiti di onorabilità

11.1. Non possono partecipare al mercato:

a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per il delitto di aggiotaggio di cui all'art. 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617-*quater*, *quinquies* e *sexies* del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-*ter* del codice penale;

b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo art. 18.

11.2. Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 11.1 sono riferite al titolare, al legale rappresentante o al soggetto munito dei necessari poteri, agli amministratori e al direttore generale, ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti a quelle di amministratore e di direttore generale.

11.3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 11.1 e 11.2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Art. 12.

Domanda di ammissione al mercato

12.1. Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito modello allegato alle presenti istruzioni (allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo art. 13. Tale domanda è presentata presso il GME, ovvero a questo inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

12.2. La domanda di cui al precedente comma 12.1 è sottoscritta dal soggetto interessato, ovvero dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri.

Art. 13.

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato

13.1. La domanda di ammissione al mercato è corredata di:

a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere stato destinatario in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al precedente art. 11, comma 11.1, lettera *a)*, ovvero di non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti;

b) copia sottoscritta del «Contratto di adesione al mercato», secondo il modello allegato alle presenti istruzioni (allegato 2).

13.2. Per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in luogo della documentazione di cui al precedente comma 13.1, lettera *a)*, deve essere allegato un certificato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato estero, attestante che il soggetto non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al precedente art. 11, comma 11.1, lettera *a).* Tale certificato, se redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorità consolare italiana dello Stato in cui è stato redatto il certificato medesimo. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio del certificato sopra indicato, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dello stesso, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, corredata di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che confermi la circostanza che in tale Stato non è previsto il rilascio del certificato per il quale è resa la dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione del soggetto interessato ed il parere legale, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorità consolare italiana dello Stato in cui è stato redatto il certificato medesimo.

13.3. Nei casi in cui la documentazione indicata ai precedenti commi 13.1, lettera *a)*, e 13.2 sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla. La domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio al GME della documentazione medesima.

Art. 14.

Procedura di ammissione

14.1. Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di capacità ed onorabilità di cui, rispettivamente, ai precedenti art. 10 e art. 11, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefacsimile.

14.2. Al fine della verifica del possesso dei requisiti di capacità di cui al precedente art. 10, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.

14.3. Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore *(omissis).*

14.4. Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

Art. 15.

Ammissione al mercato del GRTN (Omissis)

15.1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 14, la qualifica di operatore è attribuita di diritto al GRTN *(omissis).*

Art. 16.

(Omissis).

Art. 17.

Obblighi di comunicazione

17.1. Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente art. 8, comma 8.3, dichiarati dall'operatore e inseriti nell'elenco degli operatori ammessi al mercato.

17.2. A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 17.1, il GME aggiorna l'elenco degli operatori ammessi al mercato.

Art. 18.

Esclusione su richiesta dal mercato

18.1. Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta scritta, sottoscritta dall'operatore o, nel caso di persona giuridica, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.

18.2. L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:

a) il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 18.1;

b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 18.1.

18.3. L'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.

18.4. Qualora, nel corso del periodo di durata della sospensione disposta ai sensi dei successivi art. 95 e art. 96, l'operatore presenti richiesta di esclusione dal mercato, la riammissione alle negoziazioni potrà avere effetto soltanto una volta decorso il periodo di durata della sospensione.

TITOLO IV

(Omissis).

TITOLO V

(Omissis).

TITOLO VI

(Omissis).

TITOLO VII

(Omissis).

TITOLO VIII

(Omissis).

TITOLO IX

MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 83.

Principi generali di comportamento degli operatori sul mercato dei certificati verdi

83.1. Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato dei certificati verdi agli ordinari principi di correttezza e di buona fede.

Art. 84.

Certificati verdi ammessi alle contrattazioni

84.1. È ammessa la contrattazione di certificati verdi di valore pari a 100 MWh ed ancora validi ai fini delle verifiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999.

Art. 85.

Informazioni relative al mercato dei certificati verdi

85.1. Il GME, durante lo svolgimento di ciascuna sessione di contrattazione, per ogni tipologia di certificati verdi di cui all'art. 61, comma 61.2, della disciplina comunica agli operatori i seguenti dati e informazioni:

a) prezzo e quantità delle proposte immesse sul mercato e non ancora abbinate;

b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite nella sessione;

c) prezzo minimo e massimo della sessione;

d) prezzo di riferimento della sessione precedente a quella in corso;

e) volume scambiato nella sessione.

85.2. Il GME, al termine di ciascuna sessione di contrattazione, pubblica i seguenti dati e informazioni:

a) prezzo minimo e massimo delle transazioni eseguite nella sessione;

b) prezzo di riferimento della sessione;

c) volume scambiato nella sessione.

Art. 86.

Corrispettivo

86.1. Il GME fattura mensilmente ad ogni operatore l'importo relativo al corrispettivo dovuto per la contrattazione sul mercato dei certificati verdi, previsto dall'art. 7, comma 7.2, della disciplina. Gli operatori effettuano il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture.

86.2. L'operatore acquirente è tenuto al pagamento del corrispettivo, di cui al precedente comma 86.1 anche per le transazioni annullate dal GME ai sensi del successivo art. 93, comma 93.6.

Art. 87.

Modalità delle contrattazioni

87.1. Le sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da gennaio a marzo di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi restanti.

87.2. I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi sono definiti nelle disposizioni tecniche di funzionamento.

Capo II

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE

Art. 88.

Proposte di contrattazione

88.1. Gli operatori, per ogni proposta immessa, indicano l'anno di validità dei certificati e la quantità di certificati oggetto della proposta, nonché il prezzo riferito ad un MWh. La quantità minima negoziabile è pari ad un certificato verde.

88.2. Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo.

88.3. Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono accettate solo nel caso in cui nel book di negoziazione siano già presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.

88.4. Gli operatori possono modificare le proposte immesse sul mercato dei certificati verdi qualora non siano state soggette ad abbinamento automatico per l'intera quantità, secondo quanto previsto all'art. 65 della disciplina. In caso di proposte parzialmente abbinate, la modifica ha valore soltanto per la parte ineseguita. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita.

88.5. Gli operatori possono immettere sul mercato dei certificati verdi proposte di vendita limitatamente ai certificati iscritti nel conto proprietà del registro tenuto dal GRTN, nonché agli eventuali certificati già acquistati, nel corso della stessa sessione di contrattazione, ad un prezzo non superiore a quello convenzionale dichiarato dall'operatore stesso ai sensi del successivo art. 91, comma 91.2.

88.6. Le modalità di accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi e di immissione delle proposte sono definite nelle disposizioni tecniche di funzionamento.

Art. 89.

Verifica delle proposte

89.1. Una proposta di acquisto è respinta nel caso in cui il numero di certificati indicato nella proposta stessa sia superiore al numero massimo di certificati acquistabili dall'operatore ai sensi del successivo art. 91, comma 91.2, diminuito del numero di certificati già acquistati dall'operatore nella stessa sessione o per i quali l'operatore abbia già immesso proposte di acquisto non ancora abbinate.

Art. 90.

Registrazione delle transazioni eseguite

90.1. Il GME registra in un archivio elettronico le informazioni riguardanti le transazioni eseguite sul mercato dei certificati verdi relative a:

a) codice di identificazione della transazione;

b) prezzo;

c) quantità;

d) tipologia del certificato;

e) giorno e orario di esecuzione;

f) identità degli operatori acquirenti e venditori.

Capo III

PAGAMENTI DEL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI

Art. 91.

Deposito in conto prezzo

91.1. Al fine della presentazione di offerte di acquisto sul mercato dei certificati verdi, ciascun operatore, entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente all'apertura della sessione di contrattazione, versa su un conto intestato al GME una somma a titolo di deposito in conto prezzo, con valuta lo stesso giorno.

91.2. Il numero massimo di certificati acquistabili da parte di un operatore nel corso di una sessione è pari al numero di certificati corrispondenti al deposito in conto prezzo di cui al precedente comma 91.1, determinato utilizzando un prezzo convenzionale dichiarato dall'operatore al GME entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente all'apertura della sessione di contrattazione e comunque non inferiore ad un prezzo convenzionale minimo pubblicato dal GME almeno cinque giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione stessa.

Art. 92.

Flussi informativi

92.1. Il GME, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, invia, per via telematica o mediante telefacsimile, a ciascun operatore la conferma delle transazioni eseguite con i seguenti dati:

a) quantità;

b) prezzo;

c) giorno e ora;

d) tipologia di certificati verdi acquistati o venduti;

e) importo da pagare o ricevere.

92.2. Nel caso di cui al successivo art. 93, commi 93.2 e 93.3, lettera *a)*, il GME comunica al GRTN il trasferimento della proprietà del certificato entro le ventiquattro ore successive al termine della sessione nella quale si è verificato tale trasferimento. Nel caso di cui al successivo art. 93, comma 93.3, lettera *b)*, il GME comunica al GRTN il trasferimento della proprietà del certificato, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento.

Art. 93.

Regolazione dei pagamenti

93.1. Entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, per ciascun operatore, il GME confronta l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente con il deposito in conto prezzo.

93.2. Nel caso in cui l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente sia inferiore o uguale al deposito in conto prezzo, il GME procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore di ciascun operatore venditore, del prezzo di acquisto e restituisce l'eventuale differenza all'operatore acquirente.

93.3. Nel caso in cui l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente sia superiore al deposito in conto prezzo, il GME:

a) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia inferiore o uguale al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore dell'operatore venditore, del prezzo di acquisto;

b) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia superiore al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, comunica all'operatore acquirente la quota dell'importo della transazione dovuto a ciascun operatore venditore non coperta dal deposito in conto prezzo, nonché le coordinate bancarie dell'operatore venditore stesso. Tale comunicazione è inviata per conoscenza all'operatore venditore interessato.

93.4. Nei casi di cui al precedente comma 93.3, lettera *b)*, l'operatore acquirente, versa, con valuta due giorni lavorativi successivi all'invio della comunicazione ivi prevista, la quota dell'importo indicata nella comunicazione stessa, sul conto corrente dell'operatore venditore, ed invia al GME, entro lo stesso termine, copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.

93.5. Entro il terzo giorno lavorativo successivo all'invio della comunicazione di cui al precedente comma 93.3, lettera *b)*, l'operatore venditore segnala al GME l'eventuale mancato ricevimento del pagamento da parte dell'operatore acquirente. In mancanza di tale segnalazione, o altrimenti accertato l'avvenuto pagamento da parte dell'operatore acquirente, il GME procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore dell'operatore venditore, della quota dell'importo della transazione dovuto all'operatore venditore stesso, coperta dal deposito in conto prezzo.

93.6. Nel caso in cui l'operatore acquirente non effettui il pagamento o non invii al GME copia dell'attestazione di avvenuto pagamento secondo le modalità e nei termini indicati al precedente comma 93.4, il GME annulla la transazione. In tal caso, il GME provvede a versare all'operatore venditore, a valere sul deposito in conto prezzo dell'operatore acquirente inadempiente, un ammontare,

a titolo di penale, pari, per ogni certificato oggetto della transazione, al minor valore tra il prezzo convenzionale minimo di cui al precedente art. 91, comma 91.2, ed il doppio della differenza tra il prezzo della transazione annullata ed il prezzo minimo delle transazioni concluse, anche se successivamente annullate ai sensi del presente comma, nella medesima sessione del mercato dei certificati verdi. Il GME restituisce all'operatore inadempiente l'eventuale ammontare residuo del deposito in conto prezzo.

Titolo X

SANZIONI E CONTESTAZIONI

Capo I

Violazioni e sanzioni

Art. 94.

Cause di violazione della disciplina

94.1. Sono considerate violazioni della disciplina, ai sensi dell'art. 69 della disciplina medesima, nonché delle disposizioni di essa attuative, i seguenti comportamenti:

a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte predisposti dal GME;

b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui ai successivi capi *(omissis)* III del presente titolo;

c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;

d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;

e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte predisposti dal GME;

f) ogni altro comportamento contrario ai principi generali di cui ai precedenti *(omissis)* art. 83.

Art. 95.

Gradualità delle sanzioni

95.1. Nei casi di violazione della disciplina e delle disposizioni di essa attuative, il GME può irrogare le sanzioni di cui all'art. 69 della disciplina, secondo la procedura ivi prevista e con la gradualità indicata nei successivi commi.

95.2. Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto in forma privata;

b) richiamo scritto in forma pubblica;

c) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.

95.3. Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 95.2 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto in forma pubblica;

b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.

95.4. Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:

a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi;

b) esclusione dal mercato.

95.5. Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 95.4 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:

a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;

b) esclusione dal mercato.

Art. 96.

Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione

96.1. Oltre che nei casi previsti al precedente art. 95, il GME sospende l'operatore dal mercato nel caso in cui questo non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 17, con riferimento alle variazioni circa fatti, stati e qualità comprovati dalla documentazione di cui al precedente art. 13. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione.

Capo II

(Omissis).

Capo III

Contestazioni relative al mercato dei certificati verdi

Art. 104.

Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

104.1. Le contestazioni relative al mercato dei certificati verdi sono inoltrate, a pena di inammissibilità, entro sessanta minuti dal termine della sessione, per via telematica, utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.

104.2. Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:

a) codice di identificazione della proposta e/o della transazione oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;

b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Art. 105.

Verifica delle contestazioni

105.1. Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della verifica. Qualora la contestazione venga accolta, il GME riconosce all'operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al maggior costo o al minor ricavo derivante all'operatore dall'esito del mercato dei certificati verdi oggetto della contestazione. Tale indennizzo non può comunque essere superiore, per ciascun certificato verde oggetto della proposta di negoziazione a cui si riferisce la contestazione:

a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella sessione e il prezzo indicato nella proposta;

b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione;

c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione.

Capo IV

Ricorso al collegio dei probiviri

Art. 106.

Contestazioni relative (omissis) al mercato dei certificati verdi

106.1. L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti *(omissis)* art. 105 può proporre ricorso al collegio dei probiviri, ai sensi dell'art. 72, comma 72.6, della disciplina.

106.2. Il ricorso al collegio dei probiviri, di cui al precedente comma 106.1, a pena di inammissibilità, è presentato mediante deposito presso il GME, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di dieci giorni di calendario dalla comunicazione, da parte del GME, dell'esito della verifica della contestazione. Il ricorso, sottoscritto dall'operatore o dal suo legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, deve contenere, a pena di inammissibilità, almeno l'indicazione di:

a) mercato, giorno e ora dell'offerta oggetto della contestazione;

b) decisione del GME oggetto della contestazione;

c) motivi del ricorso.

Art. 107.

(Omissis).

Capo V

CONTROVERSIE TRA GME ED OPERATORI E TRA OPERATORI

Art. 108.

Risoluzione delle controversie

108.1. Le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori possono essere risolte, in via definitiva, mediante il ricorso alle procedure di arbitrato previste dall'art. 73 della disciplina.

108.2. Su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

(Omissis).

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 111.

(Omissis).

Art. 112.

Funzionamento del sistema informatico

112.1. In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente *(omissis)* una sessione di mercato.

112.2. Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico ed un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, ed in generale il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione e alla modifica di offerte o di proposte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.

Art. 113.

(Omissis).

———

ALLEGATI

ALLEGATO 1. Modello di domanda di ammissione.

ALLEGATO 2. Modello di Contratto di adesione al mercato.

ALLEGATO 3. *(Omissis).*

ALLEGATO 4. *(Omissis).*

ALLEGATO 1

ALL'ALLEGATO *A* ALLE ISTRUZIONI
ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL MERCATO

Il sottoscritto (cognome e nome)... ,
nato a ...., il........., residente in .... ,
via/piazza .... n. .... ,
C.F. .... e P.I. .... ,
numero telefonico ...., numero di telefacsimile .... ,
indirizzo e-mail .... ;

Ovvero:

La società .... /altro ....
(denominazione o ragione sociale) .... ,
con sede legale a .... ,
via/piazza .... n. ....,
C.F. .... e P.I. .... ,
numero telefonico ...., numero di telefacsimile .... ,
indirizzo e-mail .... ,
in persona di .... (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri);

Considerato che:

l'organizzazione e le modalità di gestione del mercato *(omissis)* sono definite nella disciplina del mercato elettrico approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 4 giugno 2001;

le istruzioni alla suddetta disciplina, recanti le norme attuative e procedimentali della medesima, sono state approvate con decreto del Ministro delle attività produttive in data ...., pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. ......, del ....;

le disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'art. 3, comma 3.1, della disciplina sono pubblicate sul sito Internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

(omissis);

ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali del richiedente saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente domanda e, in caso di accettazione della stessa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla disciplina del mercato elettrico e dalle istruzioni, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa fornita ai sensi dell'art. 10 della predetta legge.

Tutto ciò considerato, il sottoscritto ..../
la società/altro .... ,
in persona di ....
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri);

Chiede:

Ai sensi dell'art. 4 della disciplina del mercato elettrico, l'ammissione al/ai seguente/i mercato/i:

☐ *(omissis)*;

☐ mercato dei certificati verdi,

mediante la procedura di cui all'art. 14 delle istruzioni.

A tal fine, allega la documentazione di cui all'art. 13 delle istruzioni, che costituisce parte integrante della presente domanda.

Il sottoscritto ..../
la società/altro .... ,
dichiara:

1) - 2) *(omissis)*;

3) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui alla disciplina del mercato elettrico, alle istruzioni e alle disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;

4) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;

5) di prestare il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa vigente;

6) di prestare altresì il proprio consenso al fatto che i suoi dati personali potranno essere trasferiti, anche a fini statistici, dal GME ad altri soggetti che prestano servizi necessari allo svolgimento dell'attività dello stesso;

7) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è il/la sig./sig.ra. .... ,
il cui recapito è il seguente: ....

Luogo, data ....

Firma del richiedente, del legale rappresentante
o del soggetto munito dei necessari poteri
....

ALLEGATO 2

ALL'ALLEGATO *A* ALLE ISTRUZIONI
ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO

CONTRATTO DI ADESIONE AL MERCATO

Tra: il Gestore del mercato elettrico S.p.a., con sede legale in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, codice fiscale e partita IVA 06208031002, in persona di ...., in qualità di .... (nel seguito: il GME),

e:

Cognome e nome .... la società .... altro (denominazione o ragione sociale) .... residente in .... con sede legale in ...., via/piazza .... n. ...., codice fiscale, partita IVA ...., in persona di ...., in qualità di .... (di seguito: il contraente).

Il GME e il contraente, nel seguito definiti singolarmente la «parte» e congiuntamente le «parti»;

Premesso che:

A) il GME è la società per azioni, costituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, a cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico;

B) il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (nel seguito: il GRTN) è la società per azioni, costituita ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999, che esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;

C) ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/ 1999, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha approvato la disciplina del mercato elettrico (nel seguito: la disciplina) con decreto 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 127 del 4 giugno 2001;

D) l'art. 5 della disciplina prevede che, ai fini dell'ammissione al mercato, i soggetti aventi titolo sottoscrivano un contratto di adesione (nel seguito: il contratto), il cui modello è definito nelle istruzioni alla disciplina medesima (nel seguito: le istruzioni);

E) ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, della disciplina, il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha approvato le istruzioni con decreto ...., pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n....... , del........;

F) le disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'art. 3, comma 3.1, della disciplina sono pubblicate sul sito Internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

G) - M) *(omissis)*;

N) il contraente è cliente grossista/cliente idoneo/produttore/ *(omissis)* formazione associativa di cui all'art. 2, comma 23, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Tutto ciò premesso:

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Oggetto del contratto e valore delle premesse

1.1. Con il presente contratto sono definiti:

a) i diritti e gli obblighi del contraente nei confronti del GME;

b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi *(omissis)* sul mercato dei certificati verdi (nel seguito: i servizi).

1.2. Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Art. 2.

Obblighi del contraente

2.1. Il contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, la disciplina *(omissis)* del mercato dei certificati verdi (nel seguito [*omissis*]: il mercato), quale risultante dalla normativa vigente. Il contraente dichiara altresì di ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.

2.2. Il contraente si impegna a:

a) rispettare la disciplina, le istruzioni e le disposizioni tecniche di funzionamento ed a mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che qualora il contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni alla disciplina, alle istruzioni e alle disposizioni tecniche di funzionamento, il contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente contratto inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo art. 12, comma 12.7. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. L'eventuale effettuazione di negoziazioni sul mercato in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del contraente alle obbligazioni assunte sul mercato;

b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attività di negoziazione, che siano compatibili con il sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al sistema stesso;

c) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera *b)*;

d) (omissis);

e) aderire, ove intenda partecipare anche o soltanto al mercato dei certificati verdi, al servizio di regolazione dei pagamenti di cui al titolo IX, capo III, delle istruzioni;

f) rispettare, se tenuto, gli obblighi di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/1999, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999;

g) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento del mercato, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei servizi; in particolare, il contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo art. 12, comma 12.7, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al sistema o accesso abusivo ai locali del contraente nei quali tale documentazione viene custodita);

h) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento del mercato. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;

i) rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi software utilizzati per la prestazione dei servizi;

j) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo art. 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività di negoziazione sul mercato. Il contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo al mercato da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;

k) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera *j)* e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;

l) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal contraente stesso, nonché dai suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente contratto, della disciplina, delle istruzioni, delle disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.

Art. 3.

Prestazioni del GME

3.1. I servizi verranno prestati dal GME al contraente in conformità al presente contratto, alla disciplina, alle istruzioni e alle disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.

3.2. Il GME presterà al contraente la collaborazione necessaria affinché il contraente acceda al sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del contraente.

3.3. Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei servizi, per effetto di modifiche o integrazioni della disciplina, delle istruzioni o delle disposizioni tecniche di funzionamento.

3.4. Senza pregiudizio di quanto previsto dalla disciplina, dalle istruzioni e dalle disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal contraente per accedere al sistema, il contraente sarà tenuto ad eliminare con la massima tempestività le relative cause. Il GME e il contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del sistema *(omissis)*.

3.5. Il GME è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel sistema o formatisi sul mercato. Il GME e il contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al contraente nell'ambito della prestazione dei servizi.

3.6. Il GME e il contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete Internet.

3.7. Il contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei servizi, di soggetti terzi dal GME stesso designati, restando inteso che in ogni caso il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il contraente e il GME.

Art. 4.

Modalità di accesso al sistema

4.1. Ai fini dell'accesso al sistema, il contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una password, smart card o altri strumenti di strong authentication.

4.2. L'accesso al sistema avviene in conformità a quanto stabilito, in particolare, nelle istruzioni e nelle disposizioni tecniche di funzionamento.

Art. 5.

(Omissis).

Art. 6.

(Omissis).

Art. 7.

(Omissis).

Art. 8.

Corrispettivo

8.1. Il contraente pagherà per i servizi forniti in esecuzione del presente contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi dell'art. 7 della disciplina, secondo le modalità definite agli articoli *(omissis)* 86 delle istruzioni.

8.2. Nel caso di disattivazione totale del sistema, tale da impedire al contraente di effettuare le negoziazioni sul mercato, i corrispettivi di cui al precedente comma 8.1 sono ridotti in misura proporzionale al periodo in cui si è verificata tale disattivazione.

Art. 9.

Limitazione dalle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

9.1. Salvo quanto previsto nella disciplina e nelle istruzioni, il GME, nella prestazione dei servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione del presente contratto. Le parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

9.2. Il contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei servizi entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal giorno in cui il contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal giorno in cui il contraente ha avuto conoscienza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del produrisi dell'evento dannoso.

9.3. Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

9.4. È facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del sistema, di sospendere l'accesso al sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

Art. 10.

D u r a t a

10.1. Il presente contratto ha validità ed efficacia a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione al mercato.

10.2. Il presente contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) esclusione del contraente dal mercato;

b) disattivazione totale del sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;

c) recesso del contraente dal presente contratto.

10.3. Lo scioglimento del contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una parte abbia titolo in base al presente contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

Art. 11.

Risoluzione

11.1. L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'art. 4 della disciplina e dell'art. 14 delle istruzioni, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile *(omissis)*.

Art. 12.

Clausole generali

12.1. L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

12.2. Il presente contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente contratto.

12.3. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9, comma 9.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una parte ai sensi del presente contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

12.4. *(Omissis).*

12.5. Il presente contratto, sottoscritto e siglato in ogni pagina dalle parti, viene redatto in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione dello stesso dovrà aver luogo in forma scritta.

12.6. Per le finalità di cui al presente contratto, le parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

Gestore del mercato elettrico S.p.a., viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma;

............................, via/piazza .... n ....

12.7. Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

Gestore del mercato elettrico S.p.a., viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma, numero di telefacsimile ...., indirizzo e-mail ....;

............................, via/piazza .... n. ...., numero di telefacsimile .... , indirizzo e-mail ....

12.8. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

Art. 13.

Legge applicabile

13.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 14.

Controversie

14.1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il contraente in relazione al presente contratto sarà risolta secondo quanto stabilito agli articoli 72 e 73 della disciplina, nonché dall'art. 108 delle istruzioni, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.

Il GME .... Il contraente ....

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del contratto: art. 2 (obblighi del contraente); art. 3 (prestazioni del GME); *(omissis)*; art. 9 (limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); art. 10 (durata); art. 11 (risoluzione); art. 12 (clausole generali); art. 13 (legge applicabile); art. 14 (controversie).

Roma, ...

Il contraente
....

03A03681

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 febbraio 2003.

Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modifiche;

Visto l'art. 54, comma 1, lettera *g)* del nuovo codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale;

Visto l'art. 203, comma 2, lettera *ii)* del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la facoltà di riconoscere nuove tipologie di autoveicoli dotati di attrezzature idonee per l'uso speciale;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale;

Decreta:

Art. 1.

Classificazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale

Gli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, rientrano nella categoria degli autoveicoli definita all'art. 54, comma 1, lettera *g)* del nuovo codice della strada, quali «autoveicoli per uso speciale della polizia locale» e sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate all'interno del veicolo e finalizzate allo svolgimento dei compiti d'istituto dei corpi o servizi di polizia locale.

Art. 2.

Rispondenza a norme generali

Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali M od N, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.

Art. 3.

Caratteristiche costruttive o di allestimento specifiche

Gli autoveicoli ad uso speciale della polizia locale, all'atto della richiesta di omologazione del tipo o dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, debbono essere dotati di:

attrezzature e/o apparecchiature e/o allestimenti di vario genere, permanentemente installati all'interno del veicolo e finalizzati allo svolgimento dei compiti di istituto dei corpi o servizi di polizia locale;

impianto elettrico, asservito alle apparecchiature, realizzato con adeguate protezioni, certificato dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994;

materiali di rivestimento ignifughi o autoestinguenti, certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore;

idoneo estintore.

Gli stessi autoveicoli, a richiesta del corpo o servizio di polizia locale, possono essere equipaggiati con:

dispositivo acustico supplementare di allarme e dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu, previsti dall'art. 177 del nuovo codice della strada;

scritte, simboli, indicazioni o segni distintivi sulla carrozzeria per l'individuazione del corpo o servizio di polizia locale, in conformità a quanto previsto da specifiche regolamentazioni regionali;

grigliature amovibili esterne di protezione dei finestrini laterali e posteriore, che garantiscano, comunque, il rispetto del campo di visibilità posteriore del conducente.

Art. 4.

Prescrizioni per l'immatricolazione

Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono immatricolati esclusivamente a nome dell'ente di appartenenza del corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.

Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente:

al ripristino della loro conformità al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati;

ovvero, alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.

Roma, 20 febbraio 2003

Il capo del Dipartimento: FUMERO

03A02963

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 novembre 2002.

Sostituzione del responsabile dott. Giancarlo Pavoni con il dott. Giuseppe Poda del laboratorio «Arpa - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna» autorizzato con decreto 19 luglio 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2001, con il quale autorizza il laboratorio Arpa - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna, ubicato in Bologna, via Triachini n. 17, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, nella persona del responsabile dott. Giancarlo Pavoni;

Considerato che con determinazione n. 55 del 16 ottobre 2002, l'Arpa - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna ha conferito l'incarico di responsabile di detto laboratorio al dott. Giuseppe Poda in sostituzione del dott. Giancarlo Pavoni che ha cessato il servizio in data 1º agosto 2002, per collocamento a riposo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di indicare un nuovo responsabile del laboratorio Arpa - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 19 luglio 2001, relativo all'autorizzazione al laboratorio Arpa - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, il responsabile del laboratorio risulta essere il dott. Giuseppe Poda in sostituzione del dott. Giancarlo Pavoni.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A02992

DECRETO 29 novembre 2002.

Rettifica della variazione della ragione sociale del «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambientali S.r.l.» in «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica,

registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2002, con la variazione della ragione sociale del «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto» in «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambientali S.r.l.»;

Considerato che la ragione sociale di detto laboratorio risulta essere: «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l.»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione nel decreto ministeriale 26 settembre 2002, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 26 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2002, relativo alla variazione della ragione sociale del Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto, dove è scritto «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambientali S.r.l.» leggasi «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l.»

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A02993

DECRETO 2 dicembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 12 marzo 1993 numero di protocollo 61524, con il quale il laboratorio Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato, ubicato in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica Foro n. 7, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato», ubicato in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica Foro n. 7, nella persona del responsabile Enol. Anselmo Paternoster, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;

acidità volatile;

anidride solforosa;

ceneri;

estratto secco;

titolo alcolometrico;

zuccheri riduttori.

03A02997

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 27 febbraio 2003.

Rettifica degli allegati *A* e *D* ai decreti 30 novembre 2001, relativi ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410,

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/200l, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33780 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPS, INAIL, INPDAI, INPDAP, IPOST, IPSEMA, ENPALS dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati negli elenchi trasmessi dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali con nota n. 713 del 29 novembre 2001 e nota n. 715 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 17048 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 19692 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 20410 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22889 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 31100 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33486 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2002, con il quale sono state apportate rettifiche al decreto n. 31100 del 13 settembre 2002 e all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 35813 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39839 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2002, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 45758 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4608 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2003, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001, al decreto n. 35813 del 17 ottobre 2002 e al decreto 45758 del 17 dicembre 2002;

Visto il decreto n. 5385 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Vista la nota n. 3382 del 7 febbraio 2003, con la quale l'INPDAP ha segnalato ulteriori rettifiche da apportare all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001, e all'allegato *D* del decreto n. 33780 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001 e dell'allegato *D* facente parte integrante del decreto n. 33780 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, è modificato come segue:

le seguenti unità immobiliari sono così rettificate:

Firenze - Pasquali 38/40 - foglio 108 di cui alla pagina 128 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dalla particella 1489 anziché dalla particella 1389 - dal subalterno 1 al subalterno 8 e dal subalterno 16 al subalterno 19 anziché dal subalterno 7 al subalterno 22;

Firenze - Michetti 9/11 - foglio 69 - dal subalterno 1 al subalterno 45 di cui alla pagina 128 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate oltre che dai civici 9 e 11 anche dal civico 7 - dalla particella 1079 anziché dalla particella 1857;

Bergamo - S.Orsola 19/21 - foglio 11 - particella 3423 di cui alla pagina 127 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001,

n. 267, sono identificate dai civici 19/D - 19/E - 19/I - 21/A - 23 anziché 19/21 e dal subalterno 12 al subalterno 32 e dal subalterno 34 al subalterno 63 anziché dal subalterno 13 al subalterno 63;

Roma - Ferratella in Laterano 33 di cui alla pagina 127 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dal foglio 515 anziché 41 - dalla particella 94 anziché 495 e dai subalterni 42 - 59 - 44 - 48 - 60 - 504 - 505 - 61 - 29 - 28 - 506 - 54 anziché dal subalterno 1 al subalterno 13.

Art. 2.

L'allegato *D* al decreto n. 33780 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, è modificato come segue:

le seguenti unità immobiliari sono così rettificate:

Pavia - Brichetti 56A - 56/B - 58/A - foglio 11 - particella 801 - di cui alla pagina 231 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate oltre che dalla particella 801 anche dalla particella 810.

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2003

Il direttore: SPITZ

03A02973

UNIVERSITÀ «PARTHENOPE» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 26 febbraio 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998;

Visto lo statuto emanato con decreto rettorale n. 145 del 19 aprile 2001;

Visto il regolamento didattico di ateneo emanato con decreto rettorale n. 407 del 20 settembre 2001;

Vista la delibera assunta dal consiglio della facoltà di scienze nautiche nella seduta del 20 dicembre 200 in ordine al cambio di denominazione della facoltà di scienze nautiche in «Facoltà di scienze e tecnologie»;

Vista la delibera assunta dal senato accademico in data 24 aprile 2002 con la quale è stato approvato il citato cambio di denominazione;

Considerato che in data 10 settembre 2002 è stata formalmente costituita la Conferenza nazionale permanente dei presidi delle facoltà di scienze e tecnologie della quale fa parte, tra le altre, la facoltà di scienze nautiche;

Vista la delibera assunta dal senato accademico in data 15 ottobre 2002 con la quale, nel ribadire la precedente delibera, è stato richiesto di avanzare formale richiesta di approvazione del cambio di denominazione al comitato di coordinamento regionale delle università campane;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di coordinamento regionale delle università campane in data 28 ottobre 2002;

Decreta:

La facoltà di scienze nautiche dell'Università degli studi di Napoli «Parthenope» a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana assume la seguente denominazione: «Facoltà di scienze e tecnologie "Pasquale Leonardi Cattolica"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 febbraio 2003

Il rettore: FERRARA

03A02966

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 25 febbraio 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del Senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, e successive modificazioni;

Viste le delibere del Senato accademico in composizione allargata del 4 novembre 2002, 18 novembre 2002 e del 20 gennaio 2003, che ha approvato alcune modifiche dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 14 gennaio 2003 e del 22 gennaio 2003, che ha espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche;

Vista la nota rettorale n. 733 del 22 gennaio 2003, con la quale sono state trasmesse al M.I.U.R., per il prescritto controllo di legittimità e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello statuto di Ateneo;

Vista la nota ministeriale n. 233 del 7 febbraio 2003, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esercitato il succitato controllo di legittimità e di merito, ha comunicato che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;

Decreta:

Art. 1.

I sottoelencati articoli dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari sono modificati così come indicato nel prospetto sottoriportato:

È approvata la modifica dell'art. 1, comma 9, che, pertanto, viene riformulato come segue:

«Art. 1 *(Finalità istituzionali ed autonomia)*. — 9. L'autonomia dell'Università, nei limiti previsti dalla legislazione vigente e dal presente statuto, si ispira a criteri di democraticità, di competenza, di sussidiarietà, di economicità, di individuazione di responsabilità, di efficienza, di efficacia e di trasparenza.».

È approvata la modifica dell'art. 12, commi 2, 7, lettere *c)*, *e)*, *g)*, 9 e 10 (integrativo) che viene riformulato come segue:

«Art. 12 *(Rettore)*. — 2. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici e non è eleggibile per più di tre mandati consecutivi.

7. Il rettore.

(Omissis);

c) predispone, coadiuvato dal direttore amministrativo, nel quadro di una programmazione triennale, il bilancio annuale corredato dalla specifica relazione, sentito il Senato accademico. Il bilancio dovrà prevedere anche un'articolazione per facoltà, con riferimento agli impegni per l'attività didattica e per il funzionamento.

(Omissis);

e) vigila, nell'ambito delle competenze previste dalla legge e dalle norme regolamentari sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Università;

(Omissis);

g) stipula i contratti e le convenzioni che rientrano nella sua competenza ai sensi di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

(Omissis).

9. Il rettore nomina, tra i professori di ruolo di prima fascia, un prorettore che in caso di impedimento o di assenza lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

In caso di assenza o di impedimento del prorettore, le sue funzioni vengono svolte dal decano dei presidi.

10. Il rettore nomina, altresì, tra i professori di ruolo, sentito il Senato accademico, propri delegati cui attribuisce specifiche competenze.».

È approvata la modifica dell'art. 13 che viene riformulato come segue:

«Art. 13 *(Senato accademico)*. — 1. Il Senato accademico determina gli indirizzi culturali e la politica della didattica, della ricerca e dell'assistenza sanitaria dell'Università, esercita compiti di programmazione e di governo, coordina le attività universitarie e ne valuta l'efficacia.

2. Il Senato accademico è composto:

a) dal rettore;

b) dai presidi di facoltà;

c) da un rappresentante per ognuna delle sei seguenti aggregazioni di aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo:

scienze matematiche, scienze fisiche e scienze della terra;

scienze chimiche e scienze biologiche;

scienze mediche;

ingegneria civile e architettura, ingegneria industriale e ingegneria dell'informazione;

scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche;

scienze giuridiche, scienze economiche e scienze politiche e sociali;

d) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

e) da rappresentanti degli studenti in numero pari al quindici per cento, approssimato per eccesso, del numero complessivo delle altre componenti;

f) dal prorettore, con voto consultivo;

g) dal direttore amministrativo, con voto consultivo, che esercita le funzioni di segretario coadiuvato da personale addetto alla verbalizzazione.

I componenti del Senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

Il Senato accademico istituisce commissioni interne, anche permanenti, con funzioni istruttorie la cui presidenza può essere delegata dal rettore, sentito il Senato accademico.

3. Il Senato accademico:

a) elabora, sulla base delle linee fondamentali proposte dal rettore e tenuto conto delle proposte formulate dalle strutture didattiche e scientifiche, il piano pluriennale, e lo approva;

b) delibera il regolamento generale di Ateneo;

c) delibera le modifiche dello statuto e del regolamento generale di Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione;

d) approva i regolamenti di cui agli articoli 63 e 64, sentito il consiglio di amministrazione, sugli aspetti di sua competenza;

e) esprime le linee di indirizzo di carattere didattico-scientifico sul bilancio annuale e sulla programmazione triennale;

f) definisce l'offerta formativa dell'Ateneo.

Delibera, su richiesta delle facoltà e/o delle strutture interessate, sentito il consiglio di amministrazione, l'istituzione di ogni forma di attività didattica ai diversi livelli previsti dalle norme vigenti;

g) ripartisce tra le diverse strutture le risorse per il funzionamento ordinario e per le attività didattiche e di ricerca, tenuto conto dei programmi elaborati dalle singole strutture, sulla base del piano pluriennale e delle disponibilità finanziarie previste dal consiglio di amministrazione nel bilancio di Ateneo;

h) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore secondo quanto richiesto dalle facoltà e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

i) approva i piani di copertura degli insegnamenti vacanti formulati dai consigli di facoltà;

l) esprime parere al consiglio di amministrazione sulle politiche edilizie di Ateneo;

m) detta criteri sulle politiche di finanziamento alla ricerca, ripartisce i fondi ad essa destinati e, sulla base della relazione istruttoria delle commissioni scientifiche di cui al successivo art. 35, comma 2, lettera *a)*, li assegna ai richiedenti;

n) propone al consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione di dipartimenti, di centri interdipartimentali e di altre strutture di interesse generale dell'Ateneo, sentite le strutture interessate;

o) formula proposte al consiglio di amministrazione in merito alla definizione della pianta organica del personale tecnico-amministrativo;

p) delibera, sentiti le facoltà, il consiglio di amministrazione e, ove lo ritenga opportuno, le aree interessate, l'istituzione di nuove facoltà secondo le norme legislative vigenti;

q) adotta i provvedimenti necessari per assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche e di ricerca anche sulla base delle relazioni del nucleo di valutazione e dell'Osservatorio sull'attività didattica di cui ai successivi articoli 16 e 33;

r) esprime parere sulle convenzioni di interesse generale dell'Ateneo;

s) designa, su proposta del rettore, i membri del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 15, comma 3, lettera *d)*;

t) ove la legislazione lo consenta, delibera sull'attuazione del numero programmato sulla base delle proposte formulate dai consigli di facoltà, valutando gli aspetti didattici e formativi, nel quadro di una programmazione equilibrata tra le diverse facoltà e gli obiettivi dello sviluppo sociale ed economico della Sardegna; le proposte di facoltà devono essere approvate dai 3/5 dei presenti;

u) il Senato accademico nomina, su proposta del rettore, i rappresentanti negli enti ed organizzazioni in cui è prevista la presenza dell'Ateneo.

5. Per quanto previsto ai punti *b)* e *c)* del comma 4, il Senato accademico delibera in composizione allargata, integrato da 5 rappresentanti, eletti secondo modalità stabilite nel regolamento generale di Ateneo, per ciascuna delle categorie seguenti: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti.».

È approvata la modifica dell'art. 14, comma 2, lettera *c)*, con integrazione periodo finale, e comma 3, lettere *a)*, *d)*, *e)* che viene, pertanto, riformulato come segue:

«Art. 14 *(Consiglio di amministrazione).* — 2. Il consiglio di amministrazione è composto:

(Omissis);

c) dal direttore amministrativo, con voto consultivo, che esercita le funzioni di segretario coadiuvato da personale addetto alla verbalizzazione.

(Omissis).

Il consiglio di amministrazione istituisce commissioni interne, anche permanenti, con funzioni istruttorie.

Le commissioni possono essere presiedute da delegati del rettore.

3. Il consiglio di amministrazione:

a) collabora con il rettore alla predisposizione del bilancio annuale e approva, sulla base delle linee di indirizzo di carattere didattico-scientifico espresse dal Senato accademico, il bilancio annuale e la programmazione triennale;

(Omissis);

d) definisce la pianta organica del personale tecnico-amministrativo e provvede alle assegnazioni dei posti di personale alle strutture centrali e periferiche, in base alle effettive esigenze, valutate le proposte del Senato accademico;

e) approva i contratti e le convenzioni che rientrano nella sua competenza ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;».

È approvata la modifica dell'art. 20, comma 5, che viene così riformulato:

«Art. 20 *(Consiglio degli studenti).* — 5. Il consiglio è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel comitato per lo sport universitario, nell'ente regionale per il diritto allo studio, e da uno studente per ogni consiglio di facoltà eletto tra i rappresentanti presenti in ogni consiglio di facoltà.

Almeno due volte all'anno, e comunque quando un terzo dei componenti lo richieda, il consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo statuto e dai regolamenti.».

È approvata la modifica dell'art. 21, comma 1, che viene così riformulato:

«Art. 21 *(Strutture didattiche e di ricerca).* — 1. Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività didattiche e di ricerca, l'Ateneo si articola in facoltà e dipartimenti.

Costituiscono ulteriori articolazioni dell'Ateneo:

a) classi di corso di studio;

b) corsi di studio;

c) aree scientifico-disciplinari;

d) altre strutture previste dallo statuto e dalla normativa vigente.».

È approvata la modifica dell'art. 24, comma 1, che viene così riformulato:

«Art. 24 *(Preside di facoltà).* — 1. Il preside di facoltà è eletto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive, dal consiglio di facoltà nella sua composizione più ampia tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. È nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e non è eleggibile per più di tre mandati consecutivi.».

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 25 febbraio 2003

Il rettore: MISTRETTA

03A02996

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 18 febbraio 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 95, art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera alla modifica e integrazione dello statuto del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2002;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 gennaio 2003, protocollo n. 3784, con la quale si comunica che non vi sono osservazioni da formulare in ordine alle proposte di modifiche statutarie.

Decreta:

Di modificare ed integrare lo statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele come segue:

Art. 1.

1.1. È istituita la Libera Università Vita-Salute San Raffaele, di seguito denominata Università, con sede centrale in Milano, via Olgettina, 58.

Obiettivo principale di tale Università è la incentivazione alla conoscenza dell'uomo, immagine di Dio, nelle sue componenti biologica-intellettuale-spirituale mediante l'insegnamento e l'approfondimento delle varie discipline, tra le quali la biomedicina deve brillare quale crocevia della cultura globale.

Art. 2.

2.1. L'Università è promossa e sostenuta dalla associazione «Monte Tabor», con sede a Milano in via Olgettina n. 46, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1962 e dalla Fondazione «Centro S. Raffaele del Monte Tabor», con sede a Milano in via Olgettina 60, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1971, che ne costituiscono la dotazione patrimoniale.

Al suo sviluppo potranno concorrere enti ed imprese interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

2.2. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad esso saranno conferiti, a qualunque titolo.

2.3. L'Università è autonoma a norma dell'art. 33 della Costituzione ed ha personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare, secondo il presente statuto e nel rispetto dei principi di cui alle leggi numeri 168/1989, 341/1990 e successive modifiche ed integrazioni e decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999.

2.4. Per realizzare i propri obiettivi l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

2.5. E negli obiettivi dell'Università attivare le facoltà secondo lo spirito programmatico dell'art. 1.

Art. 3.

3.1. Sono organi dell'Università:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Comitato operativo;

d) il Collegio dei revisori;

e) il Nucleo di valutazione interno;

f) il Rettore;

g) il Senato accademico;

h) i Presidi di facoltà;

i) i Consigli di facoltà;

l) i Consigli di corso di studio.

3.2. Gli organi dell'Università esercitano le funzioni previste dal presente statuto.

Art. 4.

4.1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di sette ad un massimo di nove così individuati:

a) Presidente dell'associazione «Monte Tabor» o suo delegato;

b) Un rappresentante designato dall'associazione «Monte Tabor»;

c) Presidente della fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor o suo delegato;

d) Fino a tre rappresentanti preferibilmente della comunità finanziaria e/o industriale, designati dalla fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor;

e) Rettore;

f) Un membro designato dal senato accademico tra i professori di ruolo dell'Università;

g) Un membro designato dagli enti sostenitori.

4.2. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della associazione «Monte Tabor», il presidente del consiglio di amministrazione dell'Università e, su designazione di questi, il vice presidente ed il segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del consiglio.

4.3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati secondo le modalità previste nel presente Statuto.

4.4. Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione anche il direttore amministrativo con voto consultivo.

Art. 5.

5.1. Il consiglio di amministrazione è il massimo organo di governo dell'Università.

5.2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'università in funzione delle finalità istituzionali;

b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Università;

c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

d) nominare, su proposta del presidente dell'associazione Monte Tabor, il rettore;

e) nominare i presidi delle facoltà su proposta dei consigli di ciascuna facoltà nonché i presidenti dei consigli di corso di laurea o di diploma su proposta dei rispettivi consigli;

f) deliberare in ordine al regolamento didattico di Ateneo, agli ordinamenti didattici dei corsi di studio

nonché in ordine ai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 509/1999 proposti dalle facoltà e dal Senato accademico;

g) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alle chiamate dei ricercatori di ruolo, nonché il conferimento di contratti di insegnamento;

h) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

i) deliberare il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

l) deliberare, sentite le facoltà interessate, l'attivazione di eventuali sedi decentrate nel rispetto della normativa vigente;

m) determinare, sentito il consiglio di facoltà, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissare le relative modalità di ammissione;

n) deliberare sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

o) deliberare sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento;

p) deliberare, a maggioranza dei propri componenti, in ordine alle modifiche del presente statuto;

q) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;

r) nominare membri del nucleo di valutazione Interno e approvare il regolamento di funzionamento;

s) nominare due membri del comitato operativo;

t) conferire al presidente del consiglio di amministrazione ogni ulteriore potere rispetto a quelli previsti all'art. 6 del presente statuto;

u) nominare il direttore amministrativo dell'Università al quale sono preposte le funzioni indicate dal successivo art. 21.

5.3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione.

5.4. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 6.

6.1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) ha, con firma libera, la rappresentanza dell'Università di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti;

c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione;

d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione;

e) adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;

f) convoca e presiede le adunanze del comitato operativo salvo quanto previsto all'art. 7 circa la nomina di un suo delegato;

g) ha facoltà di nominare procuratori speciali ad negotia nell'ambito dei poteri allo stesso spettanti per statuto o dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione.

Art. 7.

7.1. Il comitato operativo è emanazione del consiglio di amministrazione ed è composto dal presidente del consiglio di amministrazione o suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione e da altri due consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione.

Il comitato operativo è presieduto dal presidente o suo delegato.

7.2. Il consiglio di amministrazione potrà delegare al comitato operativo i seguenti poteri:

a) deliberare in ordine al regolamento didattico di Ateneo, agli ordinamenti didattici di corso di studio, nonché in ordine al regolamento didattico di corso di studio di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 509/1999;

b) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alle chiamate dei ricercatori di ruolo, nonché il conferimento di contratti di insegnamento;

c) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

d) determinare, sentito il consiglio di facoltà, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissare le relative modalità di ammissione;

e) deliberare sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

f) deliberare sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché ogni altra competenza che potrà essere delegata dal consiglio di amministrazione nei limiti dei propri poteri statutariamente stabiliti.

Il comitato operativo nomina il segretario che può essere scelto anche al di fuori del comitato stesso.

Art. 8.

8.1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Università Vita-Salute S. Raffaele è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Uno dei revisori che assumerà il ruolo di presidente del collegio è nominato dall'associazione Monte Tabor mentre gli altri due sono nominati dalla fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor.

I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 9.

9.1. L'Università Vita-Salute S. Raffaele adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale denominato nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo criteri stabiliti dalle norme vigenti e dal regolamento che sarà adottato dagli organi accademici e approvato dal consiglio di amministrazione. L'Università assicura al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 10.

10.1. Il rettore viene nominato ai sensi dell'art. 5 del presente statuto tra personalità di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale.

10.2. Il rettore dura in carica un triennio e può essere confermato.

10.3. Il rettore:

a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

10.4. Il rettore può designare tra i professori ordinari dell'Università un pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

Art. 11.

11.1. Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai presidi delle facoltà attivate;

c) dai presidenti dei corsi di laurea;

d) dal direttore amministrativo che funge da segretario.

11.2. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico è comunicato al presidente del consiglio di amministrazione dell'Università.

11.3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento e impulso scientifico e didattico.

Art. 12.

12.1. I presidi di facoltà sono proposti fra i professori di ruolo di prima fascia della facoltà medesima e sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Università; durano in carica tre anni e possono essere confermati.

12.2. I presidi rappresentano la facoltà, convocano e presiedono il consiglio di facoltà, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche e i servizi che fanno capo alla facoltà.

Salvo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo i presidi possono nominare le commissioni di esame di profitto.

Art. 13.

13.1. Il consiglio di facoltà si compone del preside, che lo presiede, e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari.

13.2. Partecipano alle sedute tre rappresentanti dei ricercatori. Partecipano altresì due studenti in corso, designati secondo le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, i quali potranno intervenire sulle materie di interesse degli studenti riguardanti il percorso formativo.

13.3. In occasione della discussione di argomenti relativi all'organizzazione didattica il preside ha facoltà di allargare la partecipazione al consiglio a tutti i professori a contratto, supplenti o affidatari, con diritto di voto consultivo.

13.4. Il consiglio di facoltà esercita le attribuzioni a tale organo demandate dalla normativa vigente, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

13.5. Spetta in particolare al consiglio di facoltà:

a) proporre al consiglio di amministrazione la copertura delle cattedre attraverso la chiamata di

docenti di ruolo, nonché l'affidamento degli insegnamenti mediante supplenze o contratti e proporre la nomina di ricercatori;

b) dare pareri sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità;

c) proporre alla approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento didattico di facoltà;

d) avanzare proposte sulla istituzione e attivazione di corsi di studio di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 509/1999.

13.6. Laddove per qualsiasi motivo non si sia costituito il consiglio di corso di studio le relative competenze vengono assunte dal consiglio di facoltà.

13.7. Al consiglio di corso di studio spettano le competenze previste dalla legge e dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 14.

14.1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, l'Università, per ogni singola facoltà, può rilasciare i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

a) laurea (L);

b) laurea specialistica (LS);

c) diploma di specializzazione (D.S.);

d) dottorato di ricerca (D.R.);

e) può istituire altresì i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle università.

f) in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università Vita-Salute S. Raffaele può attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

Art. 15.

15.1. L'Università istituisce e promuove attività di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, culturali, scientifiche, tecniche, rivolte anche a soggetti esterni.

15.2. L'Università favorisce anche attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

15.3. L'Università promuove, in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare agli studenti i servizi culturali, ricreativi, di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Art. 16.

16.1. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università può stipulare accordi e convenzioni con università e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi, può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; infine può provvedere a strutture per l'ospitalità anche in collaborazione con altri enti specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

Art. 17.

17.1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 11 del decreto ministeriale n. 509/1999, sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici di corso di studio di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 509/1999.

17.2. Il regolamento didattico di Ateneo, gli ordinamenti didattici di corsi di studio e i regolamenti didattici di corsi di studio sono deliberati, su proposta del Senato accademico e dei consigli di facoltà, dal consiglio di amministrazione dell'Università, secondo le modalità della legge vigente.

17.3. Il consiglio di amministrazione, in relazione alla compatibilità economica, delibera anche in merito alla attivazione ed eventuale disattivazione di corsi di studio.

Art. 18.

18.1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto.

18.2. Per la durata dei contratti e la possibilità di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle università statali. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal consiglio di amministrazione.

18.3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle università dello Stato. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modifi-

cazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata. In caso di trasferimento alla Università Vita-Salute S. Raffaele di professori di ruolo appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle università statali.

Art. 19.

19.1. I docenti svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

19.2. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni docente e ricercatore universitario.

L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Art. 20.

20.1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi ventiquattro, le funzioni del consiglio di amministrazione sono svolte da un comitato costituito dai Presidenti degli Enti promotori indicati all'art. 2 e da due rappresentanti designati da ciascuno di essi.

20.2. Nel caso di attivazione di una nuova facoltà, le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo e fuori ruolo di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti all'ordinamento didattico della facoltà. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia e due tra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di seconda fascia. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

20.3. In sede di prima applicazione, le funzioni di rettore vengono assunte dal presidente della fondazione «Centro S. Raffaele del Monte Tabor».

Art. 21.

21.1. Tutta l'attività amministrativa e contabile, nonché i servizi di segreteria, sono di competenza del direttore amministrativo nominato dal consiglio di amministrazione.

Art. 22.

22.1. Qualora la Libera Università Vita-Salute S. Raffaele dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà devoluta dal consiglio di amministrazione all'associazione «Monte Tabor».

Art. 23.

23.1. Il presente statuto entrerà in vigore, previa approvazione da parte degli organi competenti delle modifiche al regolamento didattico di Ateneo di cui al decreto ministeriale n. 509/1999, alla data di emanazione del decreto rettorale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 18 febbraio 2003

Il rettore: VERZÉ

03A03006

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 11 marzo 2003, n. **AIPA/CR/41**

Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Monitoraggio dei contratti di grande rilievo per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della funzione pubblica

Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

1. Premessa.

L'art. 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, prevede che «è oggetto di periodico monitoraggio» l'esecuzione dei contratti per la progettazione, rea-

lizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, «determinati come contratti di grande rilievo».

La stessa norma prevede, inoltre, che le amministrazioni possono affidare «l'esecuzione del monitoraggio» a società specializzate — incluse in un apposito elenco predisposto dall'Autorità — a condizione che esse non risultino collegate «con le imprese parte dei contratti», ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Con la presente circolare l'Autorità intende ora:

a) ridefinire le cause di incompatibilità per i monitori esterni rilevabili in sede di esame della richiesta di qualificazione;

b) dettare le linee guida per:

la selezione di un monitore esterno attraverso procedure concorsuali, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità relative allo specifico contratto da sottoporre al monitoraggio;

la successiva stipula dei contratti di monito raggio;

c) fornire definizioni utili ai fini di consentire una univoca interpretazione dei criteri di incompatibilità enunciati.

In particolare:

il punto 3 della presente circolare sostituisce:

il punto 2.2 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, concernente la «verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità»;

il punto 6 della circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38, concernente le «cause di incompatibilità per i monitori esterni»;

il punto 4 sostituisce il punto 9 della circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38, concernente l'affidamento delle attività di monitoraggio e verifica *ex post* ad un monitore.

Resta, pertanto, immutato quanto previsto dalle circolari 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, e 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38, nelle parti non superate o emendate, e la circolare 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17, riguardante i gruppi di monitoraggio interni.

2. Definizioni.

Ai fini dell'applicazione della presente circolare, si intende per:

a) Forniture ICT: l'insieme delle seguenti tipologie di attività e servizi afferenti all'Information and Communication Technology (ICT), potenzialmente soggette all'azione di monitoraggio:

sviluppo di sistemi informativi e software applicativo: tutte le attività incentrate sull'utilizzo di metodologie, tecnologie e prodotti informatici, destinate alla produzione di beni materiali o immateriali, che vengono svolte per risolvere le esigenze di un committente relativamente alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi automatizzati;

servizi ICT: i servizi di Information and Communication Technology, basati su tecnologie informatiche, non destinati alla produzione di beni materiali o immateriali, che vengono forniti per risolvere le esigenze di un committente relativamente alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati;

prodotti ICT: il risultato di attività inerenti la progettazione, realizzazione, vendita, consegna, installazione, configurazione, di infrastrutture informatiche sotto forma di beni materiali (hardware) o immateriali (software di base e d'ambiente).

b) Amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, cioè tutti i destinatari del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (art. 1, comma 1);

c) Monitori interni: i gruppi di monitoraggio interni alle amministrazioni, qualificati dall'Autorità ad operare sui relativi contratti informatici, sulla base dei criteri indicati nella circolare 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17, così come modificati dalla circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38;

d) Monitori esterni: le società specializzate in attività di monitoraggio, ivi incluse quelle qualificate dall'Autorità sulla base dei criteri indicati nella circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, così come modificati dalla presente circolare, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

e) Raggruppamenti di società: tutte le tipologie di soggetti previsti dal decreto legislativo n. 157/1995 e successive modificazioni, che prevedono il raggruppamento di imprese: raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi, associazioni in partecipazione, consorzi stabili, gruppi europei di interesse economico (GEIE);

f) Società ICT: esclusivamente nel contesto della presente circolare, le società, o raggruppamenti di società, operanti all'interno del settore dell'Information and Communication Technology (ICT) che vendano, o abbiano venduto, in uno qualsiasi degli ultimi 3 anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello dei corrispondenti fatturati annui, valori entrambi calcolati al netto di IVA;

g) Fornitori: le società che abbiano stipulato con un'amministrazione un contratto «di grande rilievo» per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, sottoposto all'azione di direzione dei lavori da parte di un monitore.

3. Cause di incompatibilità per i monitori esterni.

Le fasi di verifica previste dalla metodologia di qualificazione delle società di monitoraggio di cui alla circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, così come

modificata dalla circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38, sono le tre seguenti, ciascuna propedeutica all'altra, e riguardano:

la completezza della documentazione richiesta: prerequisito per la qualificazione è la produzione, da parte della società aspirante alla qualificazione, della documentazione atta a consentire la verifica del possesso dei requisiti richiesti;

l'insussistenza di cause di incompatibilità: il riconoscimento che per la società aspirante alla qualificazione non sussistono cause di incompatibilità per l'affidamento di attività di monitoraggio costituisce presupposto essenziale ai fini della valutazione della capacità tecnica della stessa;

la capacità tecnica: è richiesta un'adeguata capacità tecnica complessiva che deve essere comprovata da un'idonea organizzazione aziendale, dalla necessaria competenza del management, dall'adozione di tecniche e metodiche adeguatamente strutturate e rappresentate, da rilevanti esperienze maturate nella gestione di progetti di monitoraggio aventi dimensioni e complessità paragonabili a quelle riscontrate nei contratti «di grande rilievo» delle pubbliche amministrazioni.

La società ottiene la qualificazione e la conseguente iscrizione nell'elenco tenuto dall'Autorità una volta superate tutte le tre anzidette fasi di verifica. Nel caso in cui una di esse non venga superata, la società viene esclusa dal prosieguo del processo di qualificazione e, pertanto, non può essere qualificata e inserita nel citato elenco.

Fermo restando quanto previsto per la prima e la terza fase del procedimento di qualificazione dei monitori esterni, con la presente circolare vengono apportate ulteriori modifiche per quanto attiene alla seconda fase del procedimento, concernente la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, già oggetto di modifiche con la circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38.

Esse riguardano, in particolare:

a) dichiarazione non veritiera: la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità resa dalla società aspirante alla qualificazione è contraddetta, in tutto o in parte, da atti o fatti ben noti all'Autorità attraverso convenzioni di concessione, documentazione per la partecipazione a gare, richieste di parere, contratti, atti esecutivi, documenti tecnici progettuali ed altra documentazione ufficiale;

b) vendita non marginale di forniture ICT: la società aspirante alla qualificazione è una società ICT, ovvero vende, o ha venduto, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo corrispondente, valori entrambi calcolati al netto di IVA;

c) legame di dipendenza non marginale con società ICT:

la società aspirante alla qualificazione partecipa ad una società ICT in misura superiore al 20% del capitale sociale di questa;

la società aspirante alla qualificazione è partecipata da una società ICT in misura superiore al 20% del proprio capitale sociale;

la società aspirante alla qualificazione è partecipata, in misura superiore al 20% del proprio capitale sociale, da una società terza, che a sua volta partecipa ad una società ICT, in misura superiore al 20% del capitale sociale di quest'ultima.

La verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità si effettua sulla base:

del modulo QSM/II riprodotto nell'appendice I;

della dichiarazione prevista al punto I.A del paragrafo 2.1 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, redatta dalla società aspirante alla qualificazione o, nel caso di Raggruppamenti di società, da ognuna delle società raggruppate, conformemente al modello riprodotto nell'appendice II, a firma del legale rappresentante;

della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale la società aspirante alla qualificazione o, nel caso di Raggruppamenti di società, ognuna delle società raggruppate, in persona del legale rappresentante, dichiara la composizione del capitale.

La società cui sia stata rifiutata la qualificazione per un qualsiasi motivo o, nel caso di Raggruppamenti di società, ognuna delle società raggruppate, non potrà presentare nuova domanda di qualificazione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla comunicazione della delibera dell'Autorità relativa alla mancata qualificazione.

Nel caso di società già iscritta nell'elenco dei monitori, la revoca della qualificazione è effettuata con provvedimento motivato dell'Autorità. La società cui sia stata revocata la qualificazione per un qualsiasi motivo o, nel caso di Raggruppamenti di società, ognuna delle società raggruppate, non potrà presentare nuova domanda di qualificazione se non siano trascorsi almeno dodici mesi dalla comunicazione della delibera dell'Autorità relativa alla revoca della qualificazione stessa.

La qualificazione abilita il monitore all'esecuzione di attività sia di monitoraggio, sia di verifica *ex post*.

4. Affidamento delle attività di monitoraggio e verifica *ex post* ad un monitore.

Per le attività di monitoraggio e verifica *ex post* l'Amministrazione può utilizzare un monitore interno, qualificato ai sensi della circolare 13 marzo 1998,

n. AIPA/CR/17, così come modificata dalla circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38. Il monitore interno può operare esclusivamente su contratti afferenti all'Amministrazione di appartenenza. Un monitore interno al quale sia stata negata, o revocata, la qualificazione da parte dell'Autorità non può essere impegnato in attività di monitoraggio o verifica.

L'aggiudicazione di un contratto di monitoraggio ad un monitore esterno avviene di regola in base ad una procedura concorsuale, preferibilmente ristretta (appalto concorso), salvo i casi in cui sia possibile ricorrere alla trattativa privata.

In considerazione del valore economico dei contratti «di grande rilievo», quello del contratto di monitoraggio supera generalmente la soglia comunitaria. Il meccanismo di aggiudicazione da applicare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni.

Ciò premesso, si ritiene utile che la procedura concorsuale preveda che:

siano effettuati almeno due incontri con le società concorrenti: il primo per fornire congiuntamente le informazioni eventualmente richieste sul contratto oggetto dell'azione di monitoraggio, il secondo per comunicare la valutazione espressa relativamente alle capacità tecniche e procedere, poi, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;

la durata del contratto di monitoraggio sia collegata a quella del contratto informatico per il quale è prevista l'attività di direzione dei lavori o, nel caso di realizzazione di studi di fattibilità o di verifiche *ex post*, al tempo necessario per lo svolgimento delle prestazioni richieste;

la società concorrente abbia realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo triennio, uguale o superiore al doppio dell'importo a base d'asta diviso per la durata in anni del contratto da appaltare;

la società concorrente abbia realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo triennio, attribuibile ad attività di monitoraggio uguale o superiore all'importo a base d'asta diviso per la durata in anni del contratto da appaltare;

la società mandataria, nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, soddisfi da sola almeno il 40% dei limiti previsti per il fatturato;

la società concorrente non possa ricorrere al subappalto;

la società concorrente possa ricorrere a consulenti esterni per una percentuale dell'impegno complessivamente previsto inferiore al 30% dell'impegno-persona complessivamente previsto;

la società concorrente impieghi non più di due persone fisiche per ogni anno-persona di impegno complessivamente previsto;

la società concorrente pratichi una tariffa media per giorno-persona non inferiore ad un valore minimo, fissato in relazione alla competenza richiesta;

la società concorrente indichi nell'offerta in maniera dettagliata:

l'approccio metodologico per la realizzazione, se richiesta, di studi di fattibilità, piani di continuità ed emergenza, analisi della soddisfazione del personale dell'amministrazione;

i criteri e le metodologie che intende applicare per la direzione dei lavori;

l'indice e i contenuti della documentazione da rilasciare nel corso delle attività di monitoraggio;

le modalità di trasferimento di conoscenze e competenze, se richiesto;

la descrizione delle risorse professionali che intende utilizzare, con riferimento all'anzianità lavorativa, alla formazione, ai ruoli ricoperti, ai progetti ed ai clienti per i quali esse abbiano operato, fornendo i relativi *curricula*;

il piano di progetto che descriva le diverse attività previste, definisca l'organizzazione del lavoro e pianifichi la quantità, e la qualità, delle risorse professionali da impiegare in relazione alle attività previste.

Il possesso della certificazione EN ISO 9001 da parte della società concorrente non deve essere considerato requisito necessario.

Alla procedura concorsuale possono chiedere di partecipare società già iscritte nell'elenco e società non ancora qualificate. L'eventuale aggiudicazione di un contratto di monitoraggio ad una società non qualificata non comporta l'iscrizione nell'elenco delle società qualificate.

Gli atti di gara devono conformarsi alla metodologia di qualificazione di cui alla circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, così come modificata dalla presente, in modo da consentire, nei confronti delle società non qualificate, analisi equivalenti a quelle svolte dall'Autorità per i monitori esterni qualificati.

Le società qualificate sono esonerate dal produrre, tra i documenti di gara richiesti, quelli volti a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di qualificazione. Conseguentemente, non si deve procedere alla loro valutazione.

È opportuno che gli atti di gara prevedano:

l'iscrizione nell'elenco dei monitori esterni o, in alternativa, la presentazione dei documenti previsti ai punti I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F del paragrafo 2.1 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16; la mancanza anche di un solo documento tra quelli richiesti comporta l'esclusione dalla gara;

l'esclusione delle società che non dichiarino l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di incompatibi-

lità previste al precedente punto 3; il requisito della compatibilità è ritenuto soddisfatto per i monitori esterni compresi nel suddetto elenco tenuto dall'Autorità;

l'esclusione delle società che non dimostrino di possedere la capacità tecnica prevista al punto 2.3 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16; i monitori esterni si ritengono, comunque, dotati di capacità tecnica adeguata.

l'esclusione delle società alle quali l'Autorità abbia rifiutato, o revocato, la qualificazione, salvo che nel frattempo siano venute a cessare le cause che avevano determinato il rifiuto, o la revoca, della qualificazione o siano trascorsi almeno dodici mesi dal provvedimento dell'Autorità, prevedendo altresì, in quest'ultimo caso, la verifica da parte dell'Amministrazione dell'adeguatezza della capacità tecnica e dell'insussistenza di cause di incompatibilità;

l'esclusione delle società alle quali l'Autorità abbia rifiutato, o revocato, la qualificazione nell'intervallo temporale compreso tra l'emissione del bando di gara e la stipula del contratto di monitoraggio; a tal fine la commissione di gara e l'Amministrazione appaltante verificheranno la permanenza delle società concorrenti e della società risultata aggiudicataria nell'elenco dei monitori esterni;

la possibilità, per l'Amministrazione, di risolvere anticipatamente il contratto nel caso in cui l'Autorità abbia rifiutato, o revocato, la qualificazione durante il periodo di validità del contratto.

Nella fase di prequalificazione particolare attenzione deve essere posta, da parte della commissione di gara, alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità per l'esercizio dell'attività di monitoraggio sullo specifico contratto dell'amministrazione appaltante per il quale è richiesto il monitoraggio stesso.

Una società, o un Raggruppamento di società, non può essere invitata o ammessa a partecipare ad una gara di monitoraggio, e tantomeno esserne aggiudicataria, in presenza di:

a) dichiarazione non veritiera: la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità resa dalla società concorrente è contraddetta, in tutto o in parte, da atti o fatti ufficialmente noti all'Amministrazione appaltante attraverso comunicazioni dell'Autorità, convenzioni di concessione, documentazione per la partecipazione a gare, richieste di parere, contratti, atti esecutivi, documenti tecnici progettuali, o altra idonea documentazione;

b) legame di dipendenza con il fornitore del contratto da monitorare:

la società concorrente, o nel caso di Raggruppamenti di società, una delle società raggruppate, ha partecipazioni, di qualsivoglia entità, in quella del fornitore o, nel caso in cui questo sia un Raggruppamento di società, in una qualsiasi delle società raggruppate;

la società concorrente, o nel caso di Raggruppamenti di società una qualsiasi delle società raggruppate è partecipata in qualsivoglia misura dal fornitore o, nel caso in cui questo sia un Raggruppamento di società, da una qualsiasi delle società raggruppate;

la società concorrente, o nel caso di Raggruppamenti di società una qualsiasi delle società raggruppate, è partecipata in qualsiasi misura da una società terza che, a sua volta, partecipa in qualsivoglia misura a quella del fornitore o, nel caso in cui questo sia un Raggruppamento di società, ad una qualsiasi delle società raggruppate.

La verifica della insussistenza di cause di incompatibilità si effettua sulla base:

della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, redatta dalla società aspirante alla aggiudicazione o, nel caso di Raggruppamenti di società, da ognuna delle società raggruppate, conformemente al modello riprodotto nell'appendice III, a firma del legale rappresentante;

della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale la società concorrente o, nel caso di Raggruppamenti di società, ognuna delle società raggruppate, in persona del legale rappresentante, dichiara la composizione del capitale.

5. Atti di gara per l'appalto di servizi di monitoraggio.

Nel sito dell'Autorità (www.aipa.it) sono suggeriti la struttura ed i contenuti degli atti di gara per appaltare i servizi di monitoraggio.

È opportuno che gli atti di gara per l'appalto di servizi di monitoraggio siano il più possibile conformi a detti suggerimenti.

6. Limiti di applicazione.

Quanto previsto dalla presente circolare non si applica:

ai contratti di monitoraggio stipulati prima della data di pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale*;

alle gare per l'appalto di contratti di monitoraggio il cui bando di gara sia stato pubblicato, prima della data di pubblicazione della circolare stessa, nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Appendici.

Le Appendici I, II e III costituiscono parti integranti della presente circolare.

Roma, 11 marzo 2003

Il presidente f.f.: BATINI

APPENDICE I

Modulo QSM/II - Verifica della compatibilità con attività di monitoraggio

Il seguente modulo sostituisce quelli con la stessa denominazione riportati sia nell'appendice I della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, sia nell'appendice I della circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38.

Mod. QSM/II – Verifica della compatibilità con attività di monitoraggio

	Criteri di esclusione	
1	**DICHIARAZIONE NON VERITIERA** La dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità resa dalla società aspirante alla qualificazione è contraddetta, in tutto o in parte, da atti o fatti ufficialmente noti all'Autorità ?	☐ **SI** ☐ **NO**
2	**VENDITA NON MARGINALE DI FORNITURE ICT** La società aspirante alla qualificazione è una società ICT, ovvero vende, o ha venduto, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, *forniture ICT*, per un valore complessivo superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo corrispondente, valori entrambi calcolati al netto di IVA ?	☐ **SI** ☐ **NO**
3	**LEGAME DI DIPENDENZA NON MARGINALE CON SOCIETÀ ICT**	
3.1	La società aspirante alla qualificazione partecipa ad una *Società ICT* in misura superiore al 20% del capitale sociale di questa ?	☐ **SI** ☐ **NO**
3.2	La società aspirante alla qualificazione è partecipata da una *Società ICT* in misura superiore al 20% del proprio capitale sociale ?	☐ **SI** ☐ **NO**
3.3	La società aspirante alla qualificazione è partecipata, in misura superiore al 20% del proprio capitale sociale, da una società terza, che a sua volta partecipa ad una *Società ICT*, in misura superiore al 20% del capitale sociale di quest'ultima?	☐ **SI** ☐ **NO**
NOTE		

Appendice II

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) circa l'insussistenza di cause di incompatibilità per la qualificazione prevista dal punto I.A del paragrafo 2.1 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16 e dal paragrafo 3 della circolare 11 marzo 2003, n. AIPA/CR/41.

Il sottoscritto .... ,
nato a .... il ....
e residente in ...., in via .... ,
nella qualità di .... e legale rappresentante
della .... (di seguito «Società»),
con sede legale in .... via .... ,
partita IVA e codice fiscale n. .... ,
Registro delle imprese n. .... ,
Rea di .... n. ....

PREMESSE LE SEGUENTI DEFINIZIONI

conformi a quanto previsto dalla circolare 11 marzo 2003, n. AIPA/CR/41:

Forniture ICT, l'insieme delle tipologie di attività e servizi afferenti all'Information and Communication Technology (ICT), potenzialmente soggette all'azione di monitoraggio;

Raggruppamento di società, tutte le tipologie di soggetti previsti dal D.Lgs. 157/1995 e successive modificazioni, che prevedono il raggruppamento di imprese: raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi, associazioni in partecipazione, consorzi stabili, gruppi europei di interesse economico (GEIE);

Società ICT, le società, o raggruppamenti di società, operanti all'interno del settore dell'Information and Communication Technology (ICT) che vendano, o abbiano venduto, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello dei corrispondenti fatturati annui, ambedue al netto di IVA;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE LA SOCIETÀ

a) non vende e non ha venduto, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo corrispondente, ambedue al netto di IVA;

b) non partecipa in misura superiore al 20% al capitale sociale di una società ICT;

c) non è partecipata in misura superiore al 20% da una società ICT;

d) non è partecipata in misura superiore al 20% da una società terza che a sua volta partecipi in misura superiore al 20% del capitale sociale di una società ICT;

In fede
....

———

Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Appendice III

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) circa l'insussistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a gara per l'affidamento di servizi di monitoraggio prevista dal paragrafo 4 della circolare 11 marzo 2003, n. AIPA/CR/41.

Il sottoscritto .... ,
nato a .... il ....
e residente in ...., in via .... ,
nella qualità di .... e legale rappresentante
della .... (di seguito «Società»),
con sede legale in .... via .... ,
partita IVA e codice fiscale n. .... ,
Registro delle imprese n. .... ,
Rea di .... n. ....

PREMESSE LE SEGUENTI DEFINIZIONI

conformi a quanto previsto dalla circolare 11 marzo 2003, n. AIPA/CR/41:

Forniture ICT, l'insieme delle tipologie di attività e servizi afferenti all'Information and Communication Technology (ICT), potenzialmente soggette all'azione di monitoraggio.

Raggruppamento di società, tutte le tipologie di soggetti previsti dal D. Lgs. 157/1995 e successive modificazioni, che prevedono il raggruppamento di imprese: raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi, associazioni in partecipazione, consorzi stabili, gruppi europei di interesse economico (GEIE).

Società ICT, le società, o raggruppamenti di società, operanti all'interno del settore dell'Information and Communication Technology (ICT) che vendano, o abbiano venduto, in uno qualsiasi degli ultimi 3 anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello dei corrispondenti fatturati annui, ambedue al netto di IVA.

Fornitore, la società che abbia stipulato con l'Amministrazione il contratto per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, da sottoporre all'azione di direzione dei lavori.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE LA SOCIETÀ

a) non partecipa in qualsiasi misura al fornitore o nel caso in cui questo sia un raggruppamento di società ad una qualsiasi delle società raggruppate;

b) non è partecipata in qualsiasi misura dal fornitore o nel caso in cui questo sia un raggruppamento di società da una qualsiasi delle società raggruppate;

c) non è partecipata in qualsiasi misura da una società terza che a sua volta partecipa in qualsiasi misura al fornitore o nel caso in cui questo sia un raggruppamento di società ad una qualsiasi delle società raggruppate.

In fede
....

———

Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

03A03148

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/B.22122-XV.J(3566) del 6 febbraio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Spoletta UT-M97-SP», che la Simmel Difesa S.p.a. intende importare dalla Repubblica federale jugoslava, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificat nella V categoria - gruppo B dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Si prende atto che il numero ONU indicato dalla società richiedente è 0257,1.4.B.

03A02957

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 marzo 2003

Dollaro USA	1,0775
Yen giapponese	127,70
Corona danese	7,4291
Lira Sterlina	0,67770
Corona svedese	9,2055
Franco svizzero	1,4677
Corona islandese	84,14
Corona norvegese	7,7760
Lev bulgaro	1,9498
Lira cipriota	0,58333
Corona ceca	31,628
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,65
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,6248
Lira maltese	0,4227
Zloty polacco	4,3382
Leu romeno	35427
Tallero sloveno	231,9120
Corona slovacca	41,695
Lira turca	1775000
Dollaro australiano	1,8075
Dollaro canadese	1,6034
Dollaro di Hong Kong	8,4030
Dollaro neozelandese	1,9650
Dollaro di Singapore	1,8926
Won sudcoreano	1337,55
Rand sudafricano	8,8664

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A03842

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina».

Estratto decreto n. 40 del 17 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico AMOXICILLINA, nelle forme e confezioni:

«5% granulato per sospensione orale» 1 flacone 60 ml;

«5% granulato per sospensione orale» 1 flacone 100 ml;

«1 g compresse» 12 compresse;

«500 mg capsule» 12 capsule;

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Antibioticos Erba Biochimica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Rodano - Milano, strada Rivoltana km 6/7, c.a.p. 20090, Italia, codice fiscale n. 08101100157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «5% ml granulato per sospensione orale» 1 flacone 60 ml - A.I.C. n. 033696016\G (in base 10), 104B8J (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: officina farmaceutica Mitim S.r.l. - via Cacciamali n. 34/38 - Brescia (tutte).

Composizione: 100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: amoxicillina triidrato g 5,74 (pari a amoxicillina 5 g);

eccipienti: carbossimetilcellulosa - saccarosio - ammonio glicirizzinato - banana liofilizzata - ananas liofilizzata - aroma panna.

Confezione: «5% granulato per sospensione orale» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 033696028\G (in base 10), 104B8W (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: officina farmaceutica Mitim S.r.l. - via Cacciamali n. 34/38 - Brescia (tutte).

Composizione: 100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: amoxicillina triidrato g 5,74 (pari a amoxicillina 5 g);

eccipienti: carbossimetilcellulosa - saccarosio - ammonio glicirizzinato - banana liofilizzata - ananas liofilizzata - aroma panna.

Confezione: «1 g compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 033696030\G (in base 10), 104B8Y (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: officina farmaceutica Mitim S.r.l. - via Cacciamali n. 34-38 - Brescia (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato g 1,148 (pari a amoxicillina 1 g);

eccipienti: cellulosa microgranulare - talco - silice colloidale - magnesio stearato.

Confezione: «500 mg capsule» 12 capsule - A.I.C. n. 033696042\G (in base 10), 104B9B (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule.

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: officina farmaceutica Mitim S.r.l. - via Cacciamali n. 34/38 - Brescia (tutte).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato g 574 (pari a amoxicillina 5 g);

eccipienti: magnesio stearato.

Composizione della capsula: gelatina naturale - biossido di titanio.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili all'amoxicillina: infezioni acute e croniche delle vie respiratorie, infezioni otorinolaringoiatriche e stomatologiche, infezioni dell'apparato urogenitale, infezioni enteriche e delle vie biliari, infezioni dermatologiche e dei tessuti molli, infezioni di interesse chirurgico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03049

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Glucosio»

Estratto decreto G n. 41 del 17 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune GLUCOSIO, con le caratteristiche di cui al Formulano unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «50% soluzione per infusione endovenosa» sacca in PVC 3000 ml, «50% soluzione per infusione endovenosa» sacca in PVC 5000 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola Della Scala - Verona, via Camagre, 41/43 - c.a.p. 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi bell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «50% soluzione per infusione endovenosa» sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 031943703\G (in base 10) - 0YGV0R (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999.

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. Zona Industriale Tito (Potenza).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato g 550,0 (o glucosio anidro g 500,0);

eccipienti: acqua p.p.i. q.b.; mMol/l ($C_6H_{12}O_6 \times H_2$ O): 2775; Osmolarità teor.: 2775 mOsm/l; PH compreso tra 3,5 e 6,5.

Confezione: «50 % soluzione per infusione endovenosa» sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 031943715\G (in base 10) - 0YGV13 (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999.

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. Zona industriale Tito (Potenza).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato g 550,0 (o glucosio onidro g 500,0);

eccipienti: acqua p.p.i. q.b.; mMol/l ($C_6H_{12}O_6 \times H_2$ O): 2775; Osmolorità teor.: 2775 mOsm/l; PH compreso tra 3,5 e 6,5.

Indicazioni terapeutiche: nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico specialmente nei pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03048

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucralfato»

Estratto decreto G n. 42 del 17 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico SUCRALFATO, nelle forme e confezioni: «2 g granulato per sospensione orale», 30 bustine.

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino (Torino), Corso Vittorio Emanuele II, 72, c.a.p. 10121, Italia, codice fiscale n. 08028050014.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2 g granulato per sospensione orale», 30 bustine A.I.C. n. 035134016\G (in base 10), 11J6L0 (in base 32).

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Forma farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale:

Alfa Wassermann S.p.a., officina sita in contrada S. Emidio Alanno, Pescara (Produzione in bulk).

Lamp San Prospero S.p.a., officina sito in via della Pace 25/A, S. Prospero s/s Modena.

(Confezionamento e controlli finali).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: sucralfato g 2;

eccipienti: lattosio, mannitolo, aroma latte, latte in polvere, glicirrizinato monoammonico, metile pidrossibenzoato di sodio, propile p-idrossibenzoato di sodio, sorbitolo, saccarina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da FANS (antinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03047

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem».

Estratto decreto G n. 43 del 17 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune DILTIAZEM, con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, nelle forme e confezioni:

«60 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

«120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, c.a.p 00181, Italia, codice fiscale n. 01312320680.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, bella leege n. 537/1993.

Confezione: «60 mg compresse rivestite con film» 50 compresse - A.I.C. n. 033652013\G (in base 10), 102Z9F (in base 32).

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

produzione e controllo: A.C.R.A.F. S.p.a. - via Vecchia del Pinocchio n. 22 - 60131 Ancona;

produzione e controllo (esclusa la produzione del nucleo della compressa): Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee 1 - 39179 Barleben (Germania);

produzione del nucleo della compressa: Hexal AG - Industriestrasse 25 - 83607 Holzkirchen (Germania).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato 60 mg;

eccipienti: nucleo: lattosio monoidrato, olio di ricino idrogenato, polividone, polietilenglicole 6000, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, silice colloidale anidra, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

rivestimento: metilidrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, acido stearico, titanio biossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse - A.I.C. n. 033652025\G (in base 10), 102Z9T (in base 32).

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

produzione e controllo: A.C.R.A.F. S.p.a. - via Vecchia del Pinocchio n. 22 - 60131 Ancona;

produzione e controllo (esclusa la produzione del nucleo della compressa): Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee 1 - 39179 Barleben (Germania);

produzione del nucleo della compressa: Hexal AG - Industriestrasse 25 -83607 Holzkirchen (Germania).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato 120 mg;

eccipienti: nucleo: lattosio monoidrato, olio di ricino idrogenato, magnesio stearato, acido stearico, idrossietilcellulosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

rivestimento: metilidrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, acido stearico, titanio biossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'angina pectoris da sforzo, post-infartuale e vasospastica (angina di prinzmetal); trattamento dell'ipertensione arteriosa di grado lieve e moderato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03046

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Acido Clodronico».

Estratto decreto n. 63 del 28 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico ACIDO CLODRONICO, nelle forme e confezioni: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale, 100 mg, «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale 100 mg «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale 300 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Union Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Roma), via Roccamandolfi, 1, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 06831491003.

Titolare A.I.C.: Union Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Roma), via Roccamandolfi 1, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 06831491003.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 100 mg A.I.C. n. 035100015/G (in base 10), 11H5CH (in base 32).

Classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma Inernational S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Emilia, 99 - Lodi - S. Grato (produzione, controllo, confezionamento).

Composizione: 1 fiala.

principio attivo: acido clodronico (sale disodico) tetraidrato 125 mg pari a acido clodronico (sale disodico) anidro 100 mg.

eccipienti: sodio bicarbonato 1,65 mg; acqua P.P.I. q.b. a 3,3 ml.

Confezione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale 100 mg - A.I.C. n. 035100027/G (in base 10), 11H5CV (in base 32).

Classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma parmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma International S.r.l. stabilimento sito in Italia, Via Emilia, 99 - Lodi - S. Grato (produzione, controllo, confezionamento).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: acido clodronico (sale disodico) tetraidrato 125 mg pari a acido clodronico (sale disodico) anidro 100 mg.

eccipienti: sodio bicarbonato 1,65 mg; acqua p.p.i. q.b. a 3,3 ml.

Confezione: «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale 300 mg - A.I.C. n. 035100039/G (in base 10), 11H5D7 (in base 32).

Classe «A» nota 42, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma International S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Emilia, 99 - Lodi - S. Grato (produzione, controllo, confezionamento).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: acido clodronico (sale disodico) tetraidrato 375 mg pari a acido clodronico (sale disodico) anidro 300 mg.

eccipienti: sodio bicarbonato 4,95 mg; acqua p.p.i. q.b. a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: osteolisi tumorale. Mieloma multiplo. Iperparatiroidismo primario. Prevenzione e trattamento della osteoporosi post menapausale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03044

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tissucol».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 6 del 13 gennaio 2003

Medicinale: TISSUCOL.

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse 72, c.a.p. A 1220, Austria (AT).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025243092 - «0,5 ml soluzione» kit flaconi per 1 ml di soluzione + set (sospesa);

A.I.C. n. 025243104 - «1 ml soluzione» kit flaconi per 2 ml di soluzione + set (sospesa);

A.I.C. n. 025243116 - «2 ml soluzione» kit flaconi per 4 ml di soluzione + set (sospesa);

A.I.C. n. 025243128 - «5 ml soluzione» kit flaconi per 10 ml di soluzione + set (sospesa);

A.I.C. n. 025243130 - «0,5 ml soluzione» 2 siringhe preriempite da 0,5 ml;

A.I.C. n. 025243142 - «1 ml soluzione» 2 siringhe preriempite da 1 ml;

A.I.C. n. 025243155 - «2 ml soluzione» 2 siringhe preriempite da 2 ml;

A.I.C. n. 025243167 - «5 ml soluzione» 2 siringhe preriempite da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «kit flaconi per soluzione 0,5 ml + set» (A.I.C. n. 025243092); «kit flaconi per soluzione 1 ml + set» (A.I.C. n. 025243104); «kit flaconi per soluzione 2 ml + set» (A.I.C. n. 025243116) e «kit flaconi per soluzione 5 ml + set» (A.I.C. n. 025243128), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A03051

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Provertin UM TIM 3».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 7 del 13 gennaio 2003

Medicinale: PROVERTIN UM TIM 3.

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse 72, c.a.p. A 1220, Austria (AT).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024748030 - «200 ui polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere da 200 UI + 1 flacone solvente da 10 ml + set per la ricostituzione ed infusione;

A.I.C. n. 024748042 - «500 ui polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere da 500 UI + 1 flacone solvente da 10 ml + set per la ricostituzione ed infusione.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03052

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetaven»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 8 del 13 gennaio 2003

Medicinale: TETAVEN.

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse 72 - c.a.p. A 1220, AUSTRIA (AT).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

«A.I.C. n. 026250011 - «5000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere da 5000 U.I. + 1 flacone di solvente da 50 ml + set per la ricostituzione ed infusione.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03050

Rettifica al provvedimento A.I.C. n. 782 del 16 dicembre 2002, relativo alla specialità medicinale «Ketodol»

Estratto provvedimento di rettifica di A.I.C. n. 88 del 20 febbraio 2003

Medicinale: KETODOL:

«200 mg + 25 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse - A.I.C. n. 028561037;

«200 mg + 25 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse - A.I.C. n. 028561049.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Ragazzi del '99 n. 5 - c.a.p. 40133, Italia, codice fiscale n. 00556960375.

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento A.I.C. n. 782 del 16 dicembre 2002.

Il provvedimento A.I.C. n. 782 del 16 dicembre 2002, nella composizione, è rettificato così come segue:

DA: «È approvata la modifica qualitativa degli eccipienti. Pertanto, la composizione del medicinale è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti nucleo: da: ketoprofene 25 mg - amido di mais 50 mg - carbossimetilamido 5 mg - polivinilpirrolidone 5 mg - magnesio stearato 0,5 mg; a:ketoprofene 25 mg - lattosio 50 mg - carbossimetilamido 5 mg - polivinilpirrolidone 5 mg - magnesio stearato 0,5 mg;

eccipienti rivestimento: da: sucralfato 200 mg - amido di mais 100 mg - carbossimetilamido 25 mg - polivinilpirrolidone 15 mg - talco 4 mg - magnesio stearato 2 mg - rosso cocciniglia (E 120) 0,4 mg; a: sucralfato 200 mg - amido di mais 80 mg - carbossimetilamido 25 mg - polivinilpirrolidone 35 mg - talco 4 mg - magnesio stearato 2 mg - rosso cocciniglia (E120) 0,4 mg»;

A: «È approvata la modifica qualitativa degli eccipienti. Pertanto, la composizione del medicinale è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti nucleo: da: amido di mais 50 mg - carbossimetilamido 5 mg - polivinilpirrolidone 5 mg - magnesio stearato 0,5 mg; a: lattosio 50 mg - carbossimetilamido 5 mg - polivinilpirrolidone 5 mg - magnesio stearato 0,5 mg;

eccipienti rivestimento: da: amido di mais 100 mg - carbossimetilamido 25 mg - polivinilpirrolidone 15 mg - talco 4 mg - magnesio stearato 2 mg - rosso cocciniglia (E 120) 0,4 mg; a: amido di mais 80 mg - carbossimetilamido 25 mg - polivinilpirrolidone 35 mg - talco 4 mg - magnesio stearato 2 mg - rosso cocciniglia (E 120) 0,4 mg».

Il suddetto provvedimento, nella descrizione delle confezioni, è rettificato così come segue:

DA:

A.I.C. n. 028561037 - «200 mg + 25 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse;

A.I.C. n. 028561049 - «200 mg + 25 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse;

A:

A.I.C. n. 028561037 - «25 mg + 200 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse;

A.I.C. n. 028561049 - «25 mg + 200 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse.

03A03045

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Spira esca scarafaggi»

Con decreto n. 800.5/R.P.1069/D2 del 17 febbraio 2003 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico.

SPIRA ESCA SCARAFAGGI: registrazione n. 18084.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sara Lee Household and Body Care Italy S.p.a., titolare della registrazione.

03A03146

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bio Insulin»

Con decreto n. 800.5/R.M.1027/D36 del 24 febbraio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

BIO INSULIN:

«10/90» 5 cartucce 3 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 025802 378;

«20/80» 5 cartucce 3 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 025802 380;

«40/60» 5 cartucce 3 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 025802 404;

«50/50» 5 cartucce 3 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 025802 416;

«50/50» 5 cartucce 1,5 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 025802 428;

«10/90-JET» 5 penne monouso preriemp. 3 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 025802 455;

«20/80-JET» 5 penne monouso preriemp. 3 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 025802 467;

«40/60-JET» 5 penne monouso preriemp. 3 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 025802 481;

«50/50-JET» 5 penne monouso preriemp. 3 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 025802 493.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Lilly Deutschland GMBH, titolare della specialità.

03A03144

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nefam»

Con decreto n. 800.5/R.M.771/D37 del 24 febbraio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

NEFAM:

20 compresse 30 mg - A.I.C. n. 025488 014;

5 fiale 20 mg 1 ml - A.I.C. n. 025488 026;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Kedrion S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A03145

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosulfa»

Con decreto n. 800.5/R.M.785/D42 del 4 marzo 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

GLUCOSULFA: 40 compresse 400 + 125 mg - 021521 024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Merck S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A03147

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunal»

Con decreto n. 800.5/R.M.6/43 del 7 marzo 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

IMMUNAL:

1 flac. liof. 2 mg + solv. 1 ml - A.I.C. n. 028643/017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pierre Fabre Pharma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

03E03141

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica del decreto 1º marzo 1999, per la parte riguardante l'«Ex Deposito Galleana» di Piacenza, appartenente al demanio pubblico, ramo Difesa, inserito nel programma di dismissioni.

1. Con decreto interministeriale n. 1287, datato 27 gennaio 2003, è stato identificato l'immobile denominato «Ex Deposito Galleana» di Piacenza con i seguenti dati del catasto terreni: foglio 57, particelle 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 69, 70 e 80.

2. Tale identificazione del predetto immobile rettifica quella di cui al decreto interministeriale n. 872, datato 1º marzo 1999.

3. La presente rettifica viene eseguita per le finalità del citato decreto interministeriale n. 872 del 1º marzo 1999, con cui sono stati trasferiti nella categoria dei beni patrimoniali dello Stato tutti gli immobili, appartenenti al demanio pubblico militare, inseriti nel programma di dismissioni approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997.

03A02959

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Società Imprese Riunite a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria:

Soc. coop.va «Società Imprese Riunite a r.l.», sede legale in Milano, via Cappellini n. 10, costituita per rogito notaio dott. Lelio Ruggeri di Milano, in data 5 luglio 1951, repertorio n. 7164, racc. 1111 B.U.S.C. n. 3881/35705, codice fiscale mancante, registro soc. Trib. Milano n. 77193, vol. 2239, fasc. 3212, registro ditte Milano n. 411521, liquidatore Guenzati Luciano.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A02952

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica dell'art. 7 dello statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la bioncologia, in Chieti

Con decreto ministeriale 27 febbraio 2003 è stato modificato l'art. 7 dello statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la bioncologia, con sede in Chieti.

03A02954

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di

cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del dirigente del settore affari economici e amministrativi n. 235 del 26 marzo 2001.

Marchio n. 92 MO, impresa «Frigieri Roberto», sede in San Felice s/P.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del dirigente del settore affari economici e amministrativi n. 235 del 26 marzo 2001.

Marchio n. 64 MO, impresa «Malagoli S.r.l.», sede in Vignola.

03A02945 - 03A02947

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta De Oro S.r.l., piazza della Borsa n. 4 - Trieste, già assegnataria del marchio di identificazione 91TS, ha cessato in data 29 gennaio 2003 la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, che ha provveduto alla loro deformazione.

03A02955

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 37 del 10 febbraio 2003, ha nominato il nuovo conservatore del registro delle imprese, in persona del vice segretario generale dott. Marco Martini, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

03A02956

COMUNE DI NAGO - TORBOLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Nago - Torbole (provincia di Trento) ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare anche per l'anno 2003 e per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di diversificare l'aliquota di cui al punto 1) del presente dispositivo secondo i seguenti criteri:

aliquota 4 per mille:

1) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a) del soggetto passivo residente nel comune;

b) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

c) di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

2) per la pertinenza dell'abitazione principale (classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche non appartenente allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze il beneficio del presente punto è esteso ad un unica unità immobiliare di pertinenza). Tale agevolazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 1° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (risultante da comunicazione da presentare entro il 20 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopracitata);

aliquota 4,5 per mille:

1) per l'unità immobiliare locata:

a) utilizzata come abitazione principale da residenti, con contratto regolarmente registrato; l'applicazione dell'aliquota sopracitata è subordinata alla presentazione, entro il 20 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si verifica la situazione, di una comunicazione che individui l'unità abitativa, gli estremi del contratto di locazione (data, contraenti, e durata) e gli estremi di registrazione del contratto;

aliquota del 6 per mille (nuova a decorrere dal 1° gennaio 2002)

1) per le aree fabbricabili.

aliquota 7 per mille:

1) per le unità immobiliari e relative pertinenze che risultano non locate (privi di contratto regolarmente registrato);

2) per le unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà di soggetti (persone fisiche e società) non residenti nel comune (cosiddette seconde case), utilizzate a scopi turistici (dal proprietario o da terzi) o non utilizzate, in quanto rientranti nella fattispecie degli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

Sono esclusi dall'applicazione di tale aliquota:

a) unità immobiliari e relative pertinenze di soggetti residenti, purché locate anche solo parte dell'anno a scopo turistico;

b) unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate dai residenti o dai loro familiari (risultante da comunicazione da presentare entro il 20 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopracitata);

4) di confermare per il 2003 in € 258,22, la detrazione prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s uccessive modificazioni, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a) del soggetto passivo residente nel comune;

b) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

c) di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

a) e per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (risultante da comunicazione da presentare entro il 20 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopracitata);

5) di precisare che per la pertinenza dell'abitazione principale, classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche non appartenente allo stesso fabbricato, la detrazione di € 258,22 si applica solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale;

6) di confermare anche per il 2003 la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ad € 103,29 come previsto all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni.

(Omissis).

03A02733

COMUNE DI OLBIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Olbia (provincia di Sassari) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di approvare per l'anno di imposta 2003, l'aliquota I.C.I. del 4 per mille per le abitazioni principali, l'aliquota del 5,5 per mille per le aree fabbricabili e l'aliquota del 7 per mille per gli altri immobili soggetti all'imposta.

Di stabilire la detrazione per abitazione principale in:

€ 258,00 per i nuclei familiari con reddito fino a € 15.493,00;

€ 155,00 per i nuclei familiari con reddito compreso tra € 15.493,00 e € 25.822,00;

€ 104,00 per i nuclei familiari con reddito superiore a € 25.822,00.

(Omissis).

03A02734

COMUNE DI ORCO FEGLINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Orco Feglino (provincia di Savona) ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura seguente:

6 per mille rapportato al valore degli immobili per tutti i casi di applicazione;

detrazione abitazione principale: € 103,29.

(Omissis).

03A02735

COMUNE DI PAULARO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Paularo (provincia di Udine) ha adottato il 18 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare, per l'esercizio finanziario 2003, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), senza alcuna diversificazione dell'aliquota stessa;

2) di fissare, per l'esercizio finanziario 2003, nella misura di € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, senza alcuna elevazione della detrazione e riduzione dell'imposta.

(Omissis).

03A02736

COMUNE DI PORTALBERA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Portalbera (provincia di Pavia) ha adottato l'11 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003, *(omissis)*, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille (*omissis*);

di stabilire in € 103,29 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A02737

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Porto Empedocle (provincia di Agrigento) ha adottato il 31 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Confermare, con effetto dal 1º gennaio 2003, le seguenti aliquote, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria, nella misura del 6 per mille;

aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili;

aliquota del 6 per mille per le seconde abitazioni e le pertinenze , nonché per i terreni fabbricabili; aliquota del 6 per mille per le abitazioni non locate;

aliquota dell'1 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari di interesse artistico o architettonico, localizzate nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto. L'aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di € 103,29 ed aumentare la stessa a € 129,12 per i soggetti passivi appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico e sociale:

1) pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare fino a € 10.845,60 più € 1032,91 per ogni persona a carico;

2) portatori di handicap con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare fino ad € 10.845,60 più € 1032,91 per ogni persona a carico;

nel caso di presenza, nei nuclei familiare suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non autosufficienti o invalidi, a carico del contribuente , l'aumento del reddito è elevato per ogni persona a carico da € 1032,91 a € 1549,37. Si escludono dalla maggiorazione della detrazione di € 129,12 tutte le unità immobiliari classificate in catasto nelle seguenti categorie:

A/1 (abitazioni signorili); A/7 (abitazioni in villini); A/8 (abitazioni in ville).

(Omissis).

03A02738

COMUNE DI POZZOL GROPPO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pozzol Groppo (provincia di Alessandria) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

a) 5 per mille per le abitazioni adibite a prima casa, con relative pertinenze;

b) 6 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati;

c) € 103,29 detrazione prima casa.

(Omissis).

03A02739

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Prata di Pordenone (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno 2003, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni:

un'aliquota pari al 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

l'aliquota unica pari al 6 per mille per tutti gli altri immobili;

la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a € 103,29;

l'aumento della detrazione per abitazione principale da € 103,29 a € 258,23 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, etc.);

b) reddito annuo dell'intero nucleo familiare che occupa l'unità immobiliare, riferito al 2002, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall'I.N.P.S. elevato di € 516,46 per ogni contribuente della famiglia a carico del soggetto passivo;

c) non aver venduto nel 2002 beni immobili per un valore superiore a € 25.822,85;

d) gli altri componenti del nucleo familiare non devono possedere ad alcun titolo altre proprietà immobiliari.

Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 ed A/8.

Le condizioni devono sussistere a far data dal 1º gennaio 2003.

Le suddette condizioni sono attestate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, da presentare al Comune entro il termine di versamento dell'imposta;

l'aumento della detrazione per abitazione principale da € 103,29 a € 258,23 a favore degli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende per l'edilizia economica residenziale (A.T.E.R.)

(Omissis).

03A02740

COMUNE DI PUMENENGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pumenengo (provincia di Bergamo) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille con detrazione di legge, pari a € 104;

(Omissis).

03A02741

COMUNE DI ROCCHETTA DI VARA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rocchetta di Vara (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare anche per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nella seguente misura:

a) casa adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

b) immobili diversi, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5,5 per mille;

4. Di determinare, per l'anno 2002, in € 103,29 la detrazione annua valevole per la prima casa, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'art. 2, comma 55, della legge n. 662/1996;

(Omissis).

03A02742

COMUNE DI S. CRISTINA E BISSONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di S. Cristina e Bissone (provincia di Pavia) ha adottato il 13 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2. Di confermare l'importo della detazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

03A02743

COMUNE DI SALMOUR

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Salmour (provincia di Cuneo) ha adottato il 13 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo Comune per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e in € 103,29 la detrazione per le prime abitazioni ed altresì nella misura del 5,5 per mille per i rimanenti immobili.

(Omissis).

03A02744

COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Giacomo delle Segnate (provincia di Mantova) ha adottato il 21 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1) Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I). nelle seguenti misure:

a) aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori:

b) aliquota nella misura massima del 7 per mille per gli alloggi non locati;

c) aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili con detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

03A02745

COMUNE DI SAN MINIATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Miniato (provincia di Pisa) ha adottato l'8 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1. Di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote già applicate nell'anno 2002:

a) 6,3 per mille aliquota I.C.I. ordinaria gravante sugli immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili;

b) 4,7 per mille aliquota I.C.I. da applicare a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di San Miniato, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; tale aliquota è estesa alle altre fattispecie di cui all'art. 5 del regolamento citato, tra cui le unità immobiliari di categoria C/6 e C/2, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale;

c) 7 per mille aliquota I.C.I. gravante sulle unità immobiliari adibite ad uso abitativo, per le quali non risulti alcuna residenza anagrafica per un periodo superiore a centottanta giorni. Non devono essere considerate tra queste (bensì tra quelle cui applicare l'aliquota ordinaria), nei tre anni successivi alla loro realizzazione, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

2. Di stabilire in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96;

(Omissis).

03A02746

COMUNE DI SANT'OLCESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sant'Olcese (provincia di Genova) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2003 l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relative all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e l'aliquota ordinaria, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, come segue:

	Aliquote	€
Aliquota ordinaria	6,5 ‰	
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze (come stabilito dall'art. 10 del Regolamento comunale in materia)	5,7 ‰	113,62

(Omissis).

03A02747

COMUNE DI SERNIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sernio (provincia di Sondrio) ha adottato il 31 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2003, le aliquote (I.C.I.) nelle seguenti misure:

6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 540/1992;

6 per mille per le restanti unità immobiliari;

2. di confermare, altresì, nella misura di € 103,29 l'importo della detrazione prevista per la prima abitazione.

(Omissis).

03A02748

COMUNE DI STORNARA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Stornara (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nella misura del 5 per mille, rapportato al valore degli immobili, e la detrazione di € 103,29 per le abitazioni principali.

(Omissis).

03A02749

COMUNE DI SUBIACO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Subiaco (provincia di Roma) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2003 nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'ICI istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per le abitazioni principali come identificate al punto 1) dell'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con atto consiliare n. 54 del 30 ottobre 1998;

2. di fissare per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille, l'aliquota da applicare agli altri fabbricati diversi dalla abitazione principale ed alle aree fabbricabili;

3. di fissare per l'anno 2003, nella misura del 6,50 per mille, l'aliquota da applicare alle abitazioni concesse in comodato a figli o genitori ivi residenti, senza alcuna delle detrazioni di cui al punto seguente;

4. di fissare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni:

a) in € 114 per l'abitazione principale;

5.

a) in € 130 per l'abitazione principale con reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore a € 10.000;

b) in € 207:

b1) anziani che al 31 dicembre 2002 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e con reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore a € 12.000;

c) in € 258:

c1) per abitazione principale di pensionato che vive da solo con reddito complessivo lordo pari alla pensione minima INPS.

I soggetti di cui al punto 5 devono, inoltre, trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) possesso del titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale oltre ad eventuali pertinenze (garage, cantine, box, ecc.);

b) il fabbricato di che trattasi deve essere classificato in una delle seguenti categorie catastali A2 - A3 - A4 - A5 - A6.

La detrazione effettiva non deve superare l'importo dell'imposta calcolata sulla rendita della sola abitazione principale.

Ogni contribuente, che ne avesse diritto, potrà usufruire di una sola delle su esposte detrazioni.

Per beneficiare delle detrazioni di cui sopra viene definita la seguente procedura:

autocertificazione: mediante compilazione, entro il 30 giugno 2003 di apposito stampato da richiedere all'Ufficio tributi del Comune;

per il reddito: quello percepito nell'anno precedente, presentando copia del 730 o Mod. Unico o CUD.

(Omissis).

03A02750

COMUNE DI TELVE DI SOPRA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Telve di Sopra (provincia di Trento) ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2003, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:

aliquota del 4,5 per mille per tutti gli immobili soggetti al pagamento dell'I.C.I.;

detrazione per l'abitazione principale, in conformità alle disposizioni del regolamento comunale I.C.I., pari ad € 110,00.

(Omissis).

03A02751

COMUNE DI TEOR

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Teor (provincia di Udine) ha adottato il 27 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di definire la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta per l'anno 2003:

la conferma dell'aliquota ICI al 5‰ per tutti gli immobili;

la conferma della detrazione da applicare alla prima casa nella misura di € 108,46 (lire 210.000);

la conferma dell'agevolazione per la prima casa agli immobili di proprietà o in usufrutto ad anziani ricoverati in via permanente in casa di riposo purchè non locati;

(Omissis).

03A02752

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tione di Trento (provincia di Trento) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 2003 *(omissis)*, la quota della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in € 180,00;

2. di fissare per l'anno 2003 l'aliquota generale I.C.I. al 4,5 per mille applicabile a tutti i fabbricati ed alle aree fabbricabili.

(Omissis);

3. di approvare per l'anno 2003 *(omissis)*, la quota della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, in presenza di comprovate e documentate situazioni di disagio economico-sociale, in € 258,00;

4. di determinare, per la concessione della detrazione di cui al primo punto, i seguenti criteri e modalità:

il beneficiario dovrà avere un'età non inferiore ai 55 anni compiuti al 31 dicembre 2002, un reddito imponibile annuo non superiore a € 10.000,00 e possedere unicamente l'abitazione principale, con l'aggiunta eventuale di un fabbricato in località di montagna, purché non sia concesso in locazione a terzi, e di due unità immobiliari pertinenziali all'abitazione principale e classificate catastalmente nella categorie C/2, C/6 o C/7, previa dichiarazione del privato e verifica da parte dell'amministrazione;

per beneficiare della detrazione aumentata gli interessi dovranno presentare all'amministrazione comunale specifica istanza entro il termine che sarà fissato dal sindaco con apposito avviso che conterrà anche l'elenco della documentazione da allegare.

(Omissis).

03A02753

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 800.5/R.M.450/D15 del 28 gennaio 2003 del Ministero della salute, recante: «Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Saizen".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2003).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 58, prima colonna, dove è scritto: «0,67 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente - A.I.C. n. *026663047*;», leggasi: «0,67 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente - A.I.C. n. *026863047*;».

03A03278

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501065/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.